

Deliberazione n. 1 del 14/3/2012

OGGETTO: CIG 417592959F. GARA PER LA CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE “DISCARICHE E AUTORIZZAZIONI” DEL CONSORZIO AZIENDA A.S.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA DISCARICA DI CASTELLAMONTE E RELATIVO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E DELLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI RIVAROLO CANAVESE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Deliberazione n. 16 del 27-12-2011, con la quale è stata approvata la Convenzione con la Procedura di Amministrazione Straordinaria del Consorzio Azienda ASA per l’espletamento di procedure di gara congiunte e qui richiamate integralmente le motivazioni.

RITENUTO, PERTANTO, DI:

- avviare la procedura di gara oggetto della predetta Convenzione, procedendo con gara aperta ad evidenza pubblica in ambito nazionale. Trattandosi di affidamento di una concessione di servizio, alla procedura in oggetto si applica l’art. 30 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, salvo gli espressi richiami al medesimo D.Lgs. 163 del 12.04.2006. La gara verrà espletata con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
- approvare, per quanto di competenza, il Bando di gara con l’allegato Disciplinare ed i relativi allegati, allegati al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
- pubblicizzare la gara con le seguenti modalità:
 - estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - Albo pretorio on line, sito internet di ATO-R;
 - Avviso su un quotidiano a tiratura nazionale
- nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Federica Canuto, responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Giuridico Amministrativa dell’ente.

DATO ATTO CHE, come si evince dal Disciplinare di gara, *“la tariffa applicata per lo svolgimento del servizio di smaltimento che sia idonea a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione, nei limiti della Tariffa Massima di Smaltimento stabilita da ATO-R”* costituisce un parametro tecnico di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, che concorre alla formazione del punteggio finale.

RITENUTO PERTANTO DI definire le indicazioni tariffarie di riferimento per lo svolgimento del servizio di smaltimento da espletarsi presso la discarica sita nel Comune di Castellamonte località Vespia, da porre a base di gara, nelle seguenti componenti:

- per quanto concerne la Tariffa Massima di Smaltimento:
 - a) la stessa si deve assumere al netto dei contributi e tributi previsti dalla vigente normativa e sotto indicati, in quanto solo la parte variabile della stessa può essere suscettibile di offerta migliorativa in sede di procedura di gara
 - b) deve essere stabilita pari ad euro/tonn. 103,50, come risultante dal Piano Finanziario relativo al Progetto di Ampliamento della discarica di Castellamonte (presente tra i Documenti di gara) e valutato coerente e sostenibile da ATO-R con parere espresso in Conferenza dei Servizi del 13 febbraio 2012 (cfr Verbale relativo presente tra i Documenti di gara)
- per quanto concerne il contributo comunale ai sensi dell’art. 16 della L.R. 24/02 si dà atto che lo stesso è stabilito pari ad euro/tonn. 8,00 a favore del Comune di Castellamonte, come risultante dal Piano Finanziario sopra citato.
- per quanto concerne gli altri contributi/ecotasse, si dà atto che:
 - il contributo spettante alla Provincia di Torino è pari ad euro/tonn. 2,50 ai sensi del comma 6 dell’art. 16 della L.R. 24/02;

- l'ecotassa regionale è pari ad euro/tonn. 5,17 se i rifiuti urbani conferiti sono stati pretrattati o è stato rispettato il limite di conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili altrimenti euro/tonn. 25,00 se i rifiuti urbani conferiti non sono stati sottoposti a pretrattamento o non è stato rispettato il limite di conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (art. 5 L.R. n. 14/2006)
- il contributo spettante ad ATO-R è pari ad euro/tonn. 1,00, ai sensi della deliberazione di Assemblea n° 13 del 29/11/2011, che stabilisce l'importo del contributo per l'anno 2012.

DATO ATTO CHE:

- Il rapporto giuridico che si instaurerà con l'affidatario del servizio sarà regolato dal Contratto di Servizio, il cui schema da mettere a base di gara è allegato al presente atto sotto la lettera B, per farne parte integrante e sostanziale, integrato con l'offerta aggiudicata.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego		X
Trovato Francesco	X	
Magala Antonio	X	
Vico Luigi	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 4

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di avviare la gara a procedura aperta in ambito nazionale per la cessione del complesso aziendale "discariche e autorizzazioni" del CONSORZIO AZIENDA A.S.A. (Cessione Complesso Aziendale) e l'affidamento della gestione della discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e gestione post-operativa della discarica di Rivarolo Canavese (Concessione di Servizio pubblico)
2. Di approvare, per quanto di competenza, i seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A: Bando di gara con Disciplinare allegato e relativi allegati
 - Allegato B: Schema di Contratto di Servizio
3. Di definire le indicazioni tariffarie di riferimento per lo svolgimento del servizio di smaltimento da espletarsi presso la discarica sita nel Comune di Castellamonte località Vespia, da porre a base di gara, nelle seguenti componenti:

- per quanto concerne la Tariffa Massima di Smaltimento per lo svolgimento del servizio di smaltimento da espletarsi presso la discarica sita nel Comune di Castellamonte località Vespia:
 - a) la stessa si assume al netto dei contributi e tributi previsti dalla vigente normativa e sotto indicati, in quanto solo la parte variabile della stessa può essere suscettibile di offerta migliorativa in sede di procedura di gara
 - b) deve essere stabilita pari ad euro/tonn. 103,50, come risultante dal Piano Finanziario relativo al Progetto di Ampliamento della discarica di Castellamonte (presente tra i Documenti di gara) e valutato coerente e sostenibile da ATO-R con parere espresso in Conferenza dei Servizi del 13 febbraio 2012 (cfr Verbale relativo presente tra i Documenti di gara)
 - per quanto concerne il contributo comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/02 si dà atto che lo stesso è stabilito pari ad euro/tonn. 8,00 a favore del Comune di Castellamonte, come risultante dal Piano Finanziario sopra citato.
 - per quanto concerne gli altri contributi/ecotasse, si dà atto che:
 - il contributo spettante alla Provincia di Torino è pari ad euro/tonn. 2,50 ai sensi del comma 6 dell'art. 16 della L.R. 24/02;
 - l'ecotassa regionale è pari ad euro/tonn. 5,17 se i rifiuti urbani conferiti sono stati pretrattati o è stato rispettato il limite di conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili altrimenti euro/tonn. 25,00 se i rifiuti urbani conferiti non sono stati sottoposti a pretrattamento o non è stato rispettato il limite di conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (art. 5 L.R. n. 14/2006)
 - il contributo spettante ad ATO-R è pari ad euro/tonn. 1,00, ai sensi della deliberazione di Assemblea n° 13 del 29/11/2011, che stabilisce l'importo del contributo per l'anno 2012.
4. Di dare mandato agli uffici di ATO-R di pubblicizzare la gara con le seguenti modalità:
- estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - Albo pretorio on line, sito internet di ATO-R;
 - Avviso su un quotidiano a tiratura nazionale
5. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Federica Canuto, responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Giuridico Amministrativa dell'ente.
6. Di dare atto che, in riferimento all'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e successive modifiche, ove applicabile, il codice CIG da utilizzare per le transazioni relative all'affidamento in oggetto è 417592959F.
7. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Adolfo Repice

Il Presidente
Dott. Paolo Fietta

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto

- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** -

CONSORZIO AZIENDA ASA in Amministrazione
Straordinaria

Sede Aziendale
Strada del Ghiaro Inferiore sn
10081 CASTELLAMONTE TO
TEL. 0124 51.82.11 FAX 0124 51.82.12

Commissario Straordinario

Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Via Cernaia 15
10121 - TORINO

**Associazione d'Ambito Torinese per il
Governio dei Rifiuti**

Via Pio VII 9
10135 TORINO
TEL. 011 196.81.908 FAX 011 61.80.09

BANDO DI GARA

Si rende noto che in data 2 aprile 2012 è stata sottoscritta una convenzione ai sensi dell' art. 15 l. 241/90 tra il Commissario Straordinario del Consorzio Azienda Servizi Ambiente in Amministrazione Straordinaria e l'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti (di seguito, anche, ATO-R), per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzate allo svolgimento congiunto delle procedure dei gara per la cessione del Complesso Aziendale "discariche e autorizzazioni" del Consorzio Azienda A.S.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito, anche, ASA) e per l'affidamento della gestione della discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e della gestione post-operativa della discarica di Rivarolo Canavese.

Pertanto è indetta:

Procedura aperta per l'affidamento contestuale, con unica procedura di gara, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

A) della cessione completa del Complesso Aziendale discariche e relative autorizzazioni di ASA, Società posta in Amministrazione Straordinaria ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (Cessione Complesso Aziendale).

B) della gestione della discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e della gestione post-operativa della discarica di Rivarolo Canavese, ai sensi degli artt. 201 e segg. del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Concessione di Servizio pubblico).

Trattandosi in parte dell'affidamento di una concessione di servizio, alla procedura in oggetto si applica l'art. 30 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, salvo gli espressi richiami al medesimo D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

Per la partecipazione alla procedura di gara sono indispensabili:

1. l'accesso e la presa visione di Documenti della procedura di gara; per quanto riguarda l'accesso e la presa visione del Documento di Informazione ASA essa dovrà avvenire previa sottoscrizione dell'Impegno di Riservatezza, secondo le regole stabilite nel Regolamento di accesso agli impianti e alle informazioni riservate (di seguito, anche, **Regolamento di accesso**);
2. la visita agli impianti, secondo le regole stabilite nel medesimo Regolamento di accesso.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1) DENOMINAZIONE E INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Per quanto attiene la fase A): **Ministero dello Sviluppo Economico-Commissario Straordinario Prof. Avv. Stefano Ambrosini**, c/o ASA, Strada del Ghiaro Inferiore, Castellamonte (TO); Telefono (+39) 0124 518211 Fax (+39) 0124 518212, PEC asa.amministrazione@ pec.it.

Per quanto attiene la Fase B): **Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti** avente sede Via Pio VII n. 9 – 10035 – TORINO; Dr.ssa Federica Canuto, Tel. (+39) 011 19681908, Fax (+39) 011 618009, PEC ato-r@ pcert.it

1.2 **Responsabile Unico del procedimento:** Dr.ssa Federica Canuto – ATO-R (+39) 011 19681908 Fax (+39) 011 618009, PEC ato-r@ pcert.it

1.3 **Deliberazione a contrarre:** quanto ad ATO-R n. 1 del 14.3.2012. Quanto ad ASA, provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 febbraio 2012, prot. n. 0023860.

2) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

2.1 Per quanto attiene l'accesso ai Documenti della procedura di gara e la visita agli impianti: ASA, Strada del Ghiaro Inferiore 10081 CASTELLAMONTE TO;

2.2 Punti di contatto: Segreteria ASA, Telefono (+39) 0124 518211 Fax (+39) 0124 518212, PEC asa.amministrazione@pec.it; ATO-R, Dr.ssa Federica Canuto (+39) 011 19681908 Fax (+39) 011 618009 PEC ato-r@pcert.it; indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.atorifiutitorinese.it;

2.3 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ATO-R, Dr.ssa Federica Canuto (+39) 011 19681908 Fax (+39) 011 618009 PEC ato-r@pcert.it; Segreteria ASA, Telefono (+39) 0124 518211 Fax (+39) 0124 518212 PEC asa.amministrazione@pec.it;

2.4 Il presente Bando ed il Disciplinare di gara sono disponibili anche sul sito internet www.atorifiutitorinese.it (sezione Bandi e Gare)

2.5 I Documenti della procedura di gara sono disponibili presso: Segreteria ASA, Telefono (+39) 0124 518211 Fax (+39) 0124 518212 PEC asa.amministrazione@pec.it;

2.6 Le offerte vanno inviate a: Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R) - Consorzio Azienda Servizi Ambiente in Amministrazione Straordinaria c/o il notaio CATERINA BIMA, C.so Duca Degli Abruzzi 16, 10128 Torino.

SEZIONE II:OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1) DESCRIZIONE

1.1 Denominazione conferita dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa come sopra descritto.

1.2 Luogo di esecuzione: Discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Castellamonte località Vespia (TO) e Discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Rivarolo Canavese località Vercellino (TO).

1.3 Breve descrizione dell'oggetto della procedura di gara: La procedura di gara ha ad oggetto la cessione del Complesso Aziendale "discariche e autorizzazioni" di ASA ex d.lgs. 270/99 (Cessione Complesso Aziendale) e l'affidamento della gestione della discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e gestione post-operativa della discarica di Rivarolo Canavese (Concessione di Servizio pubblico), alle condizioni stabilite dal Disciplinare di gara. In particolare lo svolgimento della Concessione dovrà avvenire secondo le modalità contenute nello schema di Contratto di Servizio (di seguito, anche, **Contratto di Servizio**) integrato con l'offerta dell'aggiudicatario. La bozza del Contratto di Cessione (di seguito, anche, **Contratto di Cessione**) regola le condizioni di vendita del Complesso Aziendale oggetto di cessione.

2) VALORI ECONOMICI (al netto dell'IVA, ove dovuta)

2.1 I valori economici, al netto dell'IVA, ove dovuta, sono quelli contenuti nella perizia estimativa del Complesso Aziendale 'discariche ed autorizzazioni' dell'ing. Roberto Reni, asseverata in data 21.7.2011, e nel Documento di Informazione ASA e nella delibera del CDA di ATO-R n. 1 del 14/3/2012.

Il prezzo a base d'asta per la vendita del Complesso Aziendale 'discariche ed autorizzazioni' è costituito dal valore economico del predetto Complesso Aziendale indicato nella perizia asseverata in data 21.7.2011 dell'ing. Reni. Il Documento di Informazione ASA indica i valori di riferimento per la valutazione della congruità del prezzo offerto.

Per quanto riguarda il Servizio di smaltimento, si assume come riferimento tariffario per i rifiuti urbani da smaltire nella discarica di Castellamonte la Tariffa Massima stabilita da ATO-R con delibera del CDA di ATO-R n. 1 del 14/3/2012

3) DURATA DELLA CONCESSIONE: anni **trentatré**, così specificati:

- per quanto riguarda la Discarica di Castellamonte: tre anni di gestione operativa e trenta di gestione post-operativa;
- per quanto riguarda la Discarica di Rivarolo Canavese: diciassette anni di gestione post-operativa.

SEZIONE III. CONDIZIONI RELATIVE A CESSIONE E CONCESSIONE

- 1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE, SEDE OPERATIVA, CESSIONE DI BENI, CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA, OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE: come da Disciplinare di gara
- 2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: come da Disciplinare di gara
- 3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO: Società di capitali o consorzio o cooperativa
- 4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: come da Disciplinare di gara .

SEZIONE IV: PROCEDURA

- 1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
- 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
- 3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL DISCIPLINARE DI GARA E PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI: come da Disciplinare di gara - Documenti a pagamento: no.
- 4) CONTENUTI DELLE OFFERTE: come da Disciplinare di gara
- 5) LUOGO E TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Presso il notaio CATERINA BIMA, C.so Duca Degli Abruzzi 16, 10128 Torino; Data: 29 giugno 2012 Ora: 12.30.
- 6) LINGUE UTILIZZABILI per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO.

- 7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) salvo eventuale proroga.
- 8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: come da Disciplinare di gara

SEZIONE V: PROCEDURE DI RICORSO

- 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione di Torino; Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45; Codice postale:10129; Paese: Italia; Telefono: +390115576411; Fax: +39 011539265; Indirizzo Internet (URL): <http://www.giustizia-amministrativa.it>; PEC: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
- 2) Presentazione del ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni da conoscenza atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. ssa Federica Canuto

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -

CONSORZIO AZIENDA ASA in Amministrazione
Straordinaria

Sede Aziendale
Strada del Ghiaro Inferiore sn
10081 CASTELLAMONTE TO
TEL. 0124 51.82.11 FAX 0124 51.82.12

Commissario Straordinario

Prof. Avv. Stefano Ambrosini
Via Cernaia 15
10121 - TORINO

**Associazione d'Ambito Torinese per il
Governio dei Rifiuti**

Via Pio VII 9
10135 TORINO
TEL. 011 196.81.908 FAX 011 61.80.09

CIG 417592959F

DISCIPLINARE DI GARA

**PER LA CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE
“DISCARICHE E AUTORIZZAZIONI” DEL CONSORZIO
AZIENDA A.S.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA E PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA DISCARICA DI CASTELLAMONTE E
RELATIVO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E DELLA
GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI
RIVAROLO CANAVESE.**

Premesse

Il presente Disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico nella persona del Commissario Straordinario del Consorzio Azienda Servizi Ambiente in Amministrazione Straordinaria (di seguito, anche, ASA) e dall'Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti (di seguito, anche, ATO-R), quali Enti Aggiudicanti, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione della gara avente ad oggetto la cessione del Complesso Aziendale "discariche e autorizzazioni" di ASA e l'affidamento della gestione della Discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese.

A. Riferimenti Normativi

1. la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante "*Norme per la gestione dei rifiuti*", prevede:
 - i. all'articolo 8, comma 2, che "*L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.*";
 - ii. all'articolo 9, comma 1, che "*La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in àmbiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.*";
 - iii. all'articolo 10, comma 2, che "*negli àmbiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*";

2. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 24/02, l'Associazione d'Ambito ha il compito di:

“i. provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;

ii. provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;

iii. fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'articolo 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa”;

3. ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 cit., *“l'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni”;*

4. l'art. 4 del. D.L. 138/2011 prevede che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

5. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, prevede:

i. all'articolo 201, comma 4, che “Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.”

ii. al comma 5 dell'articolo 201 cit. che “In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una Discarica di servizio”;

- iii. al comma 6 dell'articolo 201 cit. che *“La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.”*;
6. l'articolo 203 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 cit. prevede il contenuto essenziale del contratto di servizio;
 7. l'articolo 203 comma 3 del D.Lgs. n. 152 cit. prevede che *“Le Autorità d'Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo”*;
 8. l'articolo II della convenzione istitutiva di ATO-R prevede che ATO-R assicura l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito e definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'articolo 117 TUEL;
 9. l'articolo 117 TUEL prevede che le tariffe dei servizi pubblici devono essere definite in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;
 10. il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di riferimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle discariche, dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano finanziario della Discarica deve prevedere che *“tutti i costi ... stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...”* ;
 11. il D.lgs. 270/99 prevede, all'art. 62, comma 2, che la vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a euro 51.645,69 è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità. L'art. 62, comma 3, stabilisce che il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario;
 12. l'art. 63, comma 2, inoltre, prevede che, ai fini della vendita di aziende o di rami d'azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita;
 13. l'art. 63, comma 3, afferma che la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano

di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali; a tale riguardo, l'art. 63, comma 4, stabilisce che nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.

B. Procedura

Trattandosi in parte dell'affidamento di una concessione di servizio, alla procedura in oggetto si applica l'art. 30 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, salvo gli espressi richiami, qui indicati, al medesimo D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

Il Consiglio di Amministrazione di ATO-R con propria deliberazione a contrarre n. 1 del 14/3/2012 indice la presente procedura aperta avente ad oggetto la cessione del Complesso Aziendale "discariche e autorizzazioni" di ASA (Cessione Complesso Aziendale) e l'affidamento della gestione della Discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese (Concessione di Servizio pubblico).

Per parte sua, il Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento del 2 febbraio 2012, prot. n. 0023860, ha autorizzato il Commissario Straordinario ad indire la presente procedura di vendita a doppio oggetto.

Tale procedura consentirà di individuare un unico aggiudicatario tanto del Complesso Aziendale "discariche e autorizzazioni" quanto dell'affidamento della gestione della Discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese.

L'acquirente aggiudicatario, selezionato con procedura ad evidenza pubblica ed ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs 12 aprile 2006 e s.m.i., assumerà la gestione della Discarica sita in località Vespia, nel Comune di Castellamonte e l'espletamento del relativo servizio di smaltimento, nonchè la gestione post-operativa della Discarica sita in località Vercellino a Rivarolo Canavese, come previsti nello schema di Contratto di Servizio da stipularsi con ATO-R (cfr. punto C, lettera e), *infra*) (di seguito, anche, il Contratto di Servizio).

L'acquirente aggiudicatario, selezionato con procedura ad evidenza pubblica ed ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs 12 aprile 2006 e s.m.i., stipulerà il contratto di cessione del

Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni”, secondo la bozza che verrà fornita dal Commissario Straordinario (cfr. punto C, lettera m) *infra*) (di seguito, anche, il Contratto di Cessione).

C. Documenti della procedura di gara

Sono documenti della procedura di gara:

- a) il Bando;
- b) il Disciplinare;
- c) il Documento di Informazione ASA con i relativi allegati, contenente anche il perimetro del Complesso Aziendale oggetto di cessione ed i documenti autorizzativi degli impianti ceduti;
- d) il Regolamento di accesso agli impianti e alle informazioni riservate (di seguito, anche, il **Regolamento di accesso**);
- e) lo schema del Contratto di Servizio da stipularsi con ATO-R (di seguito, anche, il **Contratto di Servizio**);
- f) lo schema dell’Impegno alla Riservatezza;
- g) Perizia del Complesso Aziendale ‘discariche ed autorizzazioni’ dell’ing. Roberto Reni asseverata 21.7.2011;
- h) lo schema dell’Offerta Economica per l’Acquisto del Complesso Aziendale;
- i) lo schema della Garanzia degli Impegni Accessori;
- j) la delibera del CDA di ATO-R n. 1 del 14/3/2012 che contiene i riferimenti tariffari per i rifiuti urbani da smaltire nella Discarica di Castellamonte;
- k) contratto tipo di fidejussione per gestione operativa e post-operativa;
- l) l’elenco dei dipendenti connessi al Complesso Aziendale ‘discariche ed autorizzazioni’ contenente anche l’elenco del personale di riferimento delle Discariche cedute;
- m) la bozza del Contratto di Cessione da stipulare con ASA e, per quanto di ragione, con ATO-R (di seguito, anche, il **Contratto di Cessione**).

Tutti i documenti citati nel presente punto C sono disponibili a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e potranno essere consultati e/o forniti agli interessati secondo le regole stabilite nel Regolamento di accesso e nell’art. 8 del presente Disciplinare di gara.

1. Oggetto della gara

1.1. - La presente procedura di gara ha ad oggetto la cessione del Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni” di ASA (Cessione Complesso Aziendale) e l’affidamento della gestione della Discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e la gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese (Concessione di Servizio pubblico) alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare di gara.

1.2. – Le prestazioni relative all’affidamento di cui al punto 1.1. ed i beni che costituiscono il perimetro del Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni” – strumentali alla gestione del predetto Servizio – sono descritti, rispettivamente, nel Contratto di Servizio e nel Contratto di Cessione.

1.3. – In particolare lo svolgimento del Servizio dovrà avvenire secondo le modalità contenute nel Contratto di Servizio integrato con l’offerta tecnica dell’aggiudicatario. Il Contratto di Servizio individua per la durata dell’affidamento, in modo dettagliato e tale da consentire il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione, dato dalla tariffa del servizio, gli specifici obblighi e modalità di svolgimento della gestione e del Servizio da parte del gestore.

1.4. – Il Contratto di Cessione regola le condizioni della vendita del Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni”.

2. Valori economici

2.1. Il prezzo a base d’asta per la vendita del Complesso Aziendale ‘Discariche ed autorizzazioni’ è costituito dal valore economico, al netto dell’IVA (ove dovuta), indicato nella perizia di stima ‘Valutazione del Complesso Aziendale ‘Ramo rifiuti appartenenti al Consorzio ASA e ad ASA Servizi entrambe in procedura di amministrazione straordinaria’ dell’ing. Roberto Reni, asseverata in data 21.7.2011.

Con riferimento alla vendita del Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni” anche il Documento di Informazione ASA indica i valori di riferimento per la valutazione della congruità del prezzo offerto.

Per quanto riguarda il Servizio di smaltimento, si assume come riferimento tariffario per i rifiuti urbani da smaltire nella Discarica di Castellamonte la Tariffa Massima stabilita da ATO-R con delibera del CDA di ATO-R n. 1 del 14/3/2012.

2.2. - L’offerente che si renda aggiudicatario si obbliga a eseguire le attività oggetto del presente Disciplinare e quanto previsto dal d.lgs. 270/99.

3. Durata del Servizio

3.1. Il Servizio affidato ha durata di anni trentatrè anni **trentatrè**, così specificati:

- per quanto riguarda la Discarica di Castellamonte: tre anni di gestione operativa e trenta di gestione post-operativa;
- per quanto riguarda la Discarica di Rivarolo Canavese: diciassette anni di gestione post-operativa.

decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio.

4. Comunicazioni individuali

4.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17.6 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni individuali tra gli Enti Aggiudicanti e gli operatori economici concorrenti (escluse la consegna delle offerte con la relativa documentazione, le dichiarazioni fatte a verbale nelle sedute pubbliche della Commissione di Gara, gli atti aventi valore provvedimento ed i quesiti non relativi alle informazioni riservate come definite nel Regolamento di accesso) avverranno via fax o per posta elettronica, anche non certificata.

4.2. A tal fine, i concorrenti indicheranno nella richiesta di informazioni il numero di telefono (linea diretta), il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e la persona responsabile cui debbano essere inoltrate le comunicazioni e le informazioni.

4.3. Le comunicazioni relative alle informazioni riservate come definite nel Regolamento di accesso sono disciplinate dal Regolamento stesso.

5. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara e requisiti generali di partecipazione.

5.1. - Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, singoli, raggruppati o raggruppandi, indicati dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti specificati nel presente Disciplinare.

5.2. - Si applicano gli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

5.3. - Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

5.4. - Per le associazioni temporanee ed i consorzi di concorrenti, rappresenta causa di esclusione il fatto che anche uno solo dei componenti si trovi in una delle fattispecie indicate all'articolo 5.3. che precede. Per i consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rappresenta causa di esclusione il fatto che il consorziato indicato in sede di offerta si trovi in una delle fattispecie indicate all'articolo 5.3 che precede.

6. Capacità economica e finanziaria

6.1. - Alla data di presentazione dell'offerta il concorrente deve presentare, unitamente a quest'ultima, una dichiarazione in originale di due istituti bancari attestanti la solvibilità economica e finanziaria dello stesso e, in caso di Newco o di costituenda associazione temporanea d'impresa, di tutti i soci o componenti della stessa.

6.2. - In caso di raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere rilasciata con riferimento a tutti i componenti del raggruppamento.

7. Requisiti di idoneità professionale

7.1.- Alla data di inizio della gestione operativa della Discarica di Castellamonte e della gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo, l'aggiudicatario deve provare:

- a) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese (o equivalente, se impresa estera);
- b) l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, nella classe 6 D;
- c) il possesso delle abilitazioni di legge relative alle attività ricomprese nell'ambito della gestione assegnata;
- d) l'applicazione del contratto di lavoro di categoria;
- e) la presenza della figura del Direttore Tecnico Impianti.

8. Sopralluogo e accesso agli Impianti ed ai Documenti della procedura di gara

8.1. La visita agli impianti e l'accesso ai Documenti della procedura di gara:

- a) sono obbligatori a pena di esclusione per tutti i soggetti che presenteranno offerta;
- b) devono essere effettuati su prenotazione al n. 0124/518211, chiedendo della Segreteria di ASA;
- c) devono avvenire, per quanto riguarda le informazioni riservate, secondo quanto previsto nel Regolamento di accesso;
- c) i Documenti della procedura di gara possono essere forniti anche in formato elettronico;
- d) l'accesso ed il rilascio del Documento di Informazione ASA e della Perizia del complesso aziendale 'Discariche ed autorizzazioni' dell'ing. Roberto Reni asseverata

21.7.2011 sarà consentito previa consegna dell'Impegno alla Riservatezza, debitamente sottoscritto;

e) il Bando di gara ed il presente Disciplinare sono disponibili anche sul sito internet www.atorifiutitorinese.it (sezione Bandi e Gare)

8.2. - La visita agli impianti sarà concessa ai legali rappresentanti degli operatori interessati o a loro delegati muniti di delega scritta, sarà guidata da personale di ASA e si concluderà nella sede di ASA. A tale visita parteciperà anche un rappresentante di ATO-R.

8.3. - All'esito della visita agli impianti e dell'esame dei Documenti della procedura di gara saranno rilasciate da ASA le relative attestazioni, da prodursi, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta.

9. Presentazione delle offerte

9.1. I concorrenti dovranno far pervenire le loro offerte presso il notaio CATERINA BIMA, C.so Duca Degli Abruzzi 16, 10128 Torino, entro le ore 12.30 del giorno 29 giugno 2012.

9.2. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità delle Enti Aggiudicanti, ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza. Pertanto ove per qualsiasi motivo il recapito del plico non si perfezioni in tempo utile, anche se avviato in tempo anteriore alla scadenza, l'offerta sarà dichiarata irricevibile.

9.3. Ciascun concorrente non potrà far pervenire più di un'offerta, neppure in sostituzione o in integrazione di precedente, anche se nei termini. Le produzioni successive alla prima saranno dichiarate irricevibili.

9.4. Il plico, una volta consegnato, non potrà essere richiesto in restituzione o sostituito, neppure se il termine di presentazione dell'offerta non sia ancora scaduto.

9.5. L'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, contenuta in un unico plico di carta telata o altro materiale resistente, sigillato in modo irreversibile (con ceralacca o altro materiale idoneo ad assicurare la segretezza) e siglato su tutti i lembi di chiusura, anche se pre-incollati, dal concorrente o da ciascun componente di raggruppamento temporaneo non ancora costituito. Il plico dovrà recare all'esterno le seguenti indicazioni:

a) denominazione, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di fax del concorrente o di ciascun soggetto componente il raggruppamento temporaneo, se non ancora costituito, con l'indicazione: mittente/mittenti;

b) Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R) - Consorzio Azienda Servizi Ambiente in Amministrazione Straordinaria (ASA) c/o il notaio CATERINA BIMA, C.so Duca Degli Abruzzi 16, 10128 Torino, con l'indicazione: destinatari;

c) la dicitura —NON APRIRE — CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE “DISCARICHE E AUTORIZZAZIONI” DEL CONSORZIO AZIENDA A.S.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA DISCARICA DI CASTELLAMONTE E RELATIVO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E DELLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI RIVAROLO CANAVESE.

9.6. Tutta la documentazione presentata deve essere redatta in lingua italiana, a pena di esclusione. In caso di aggiudicazione, tutte le comunicazioni relative alla gestione dei contratti dovranno essere formulate in lingua italiana.

9.7. Il plico contenente l'intera offerta, a pena di esclusione, deve:

- a. essere chiuso con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza;
- b. contenere all'interno le buste sotto elencate, a loro volta chiuse; su ciascuna busta dovrà essere indicato il nome dell'offerente e le seguenti diciture:
 - BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - BUSTA N. 2 OFFERTA TECNICA
 - BUSTA N. 3 OFFERTA ECONOMICA, contenente: BUSTA N. 3 A) – Offerta Economico-Funzionale e BUSTA N. 3 B) – Offerta per l'acquisto del Complesso Aziendale.
- c. La documentazione, anche se eterogenea, contenuta in ciascuna busta dovrà essere fascicolata in unico blocco e in modo permanente e ciascun documento dovrà essere richiamato in un indice sommario unico, anteposto alla domanda e a tutti i documenti allegati, con indicazione della pagina di riferimento.
- d. Tutte le facciate (comprese quelle relative al sommario) dovranno essere numerate consecutivamente senza ripresa del conteggio al susseguirsi dei vari documenti.
- e. Tutte le facciate dovranno essere siglate dal concorrente o da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

f. L'ultima facciata dovrà recare la dicitura "documento composto di n. ... facciate" ed essere sottoscritta per esteso a fine di renderne attestazione dal concorrente e da ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

g. Indipendentemente dall'apposizione delle sigle a margine di ciascuna facciata e della sottoscrizione dell'ultima facciata della complessiva documentazione contenuta in ciascuna busta, le dichiarazioni e l'offerta dei concorrenti facenti parte della detta documentazione dovranno essere a pena di esclusione singolarmente sottoscritte in calce dal rappresentante legale o negoziale, generale o speciale, dell'offerente concorrente singolo o già raggruppato e di ciascun partecipante a raggruppamenti costituenti, con indicazione delle generalità del sottoscrittore e della carica sociale ricoperta.

h. in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: deve essere sottoscritta dall'impresa mandataria —in nome e per conto proprio e delle mandanti ... (a seguire l'indicazione delle singole denominazioni);

i. in caso di raggruppamenti temporanei costituenti: deve essere sottoscritta da ciascun componente;

j. in caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34 del D.lgs 163/2006:

- deve recare indicazione del consorzio o dei consorziati per il quale o i quali il consorzio concorre alla gara;
- deve essere sottoscritta sia dal consorzio che da ogni consorzio indicato;

9.8. Le sottoscrizioni della lettera di accompagnamento della documentazione amministrativa di cui alla BUSTA N. 1, della Offerta Tecnica di cui alla BUSTA N. 2 e dell'Offerta Economica di cui alla BUSTA N. 3, comprendenti quelle dell'Offerta Economico-Funzionale di cui alla BUSTA N. 3 A) e quelle dell'Offerta per l'acquisto del ramo aziendale di cui alla BUSTA N. 3 B), devono essere apposte dal rappresentante dell'offerente munito dei necessari poteri di firma.

10. Documentazione amministrativa (BUSTA N. 1)

10.1. La **BUSTA N. 1**, recante esternamente la dicitura "BUSTA N. 1 – Documentazione amministrativa", deve contenere, pena l'esclusione:

1. la lettera di accompagnamento della documentazione amministrativa sottoscritta dal rappresentante dell'offerente munito dei necessari poteri di firma;

2. la dichiarazione (in carta libera), in via sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 35, 38, 46 e 47, d.p.r. n. 445/2000, relativa ai requisiti di partecipazione, accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del

sottoscrittore, sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto abilitato a rappresentare l'impresa, nella quale il concorrente dichiara:

- a) i propri dati identificativi (denominazione, sede, codice fiscale, partita iva, numero di iscrizione al registro delle imprese), il numero di telefono fisso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, con indicazione della persona responsabile dedicata a ricevere le comunicazioni relative alla gara in oggetto;
- b) i dati identificativi (denominazione, sede, numero di iscrizione al registro delle imprese) dei soci e delle società delle quali è detenuta una partecipazione;
- c) i dati anagrafici e di residenza dei propri direttori tecnici, soci di società in nome collettivo, soci accomandatari, amministratori e procuratori muniti di poteri di rappresentanza di altro tipo di società;
- d) la matricola INPS, il numero di posizione assicurativa territoriale (PAT) dell'INAIL, l'indirizzo dell'ufficio territorialmente competente dell'INPS e dell'INAIL;
- e) l'indirizzo dell'ufficio competente al fine della verifica del rispetto della legge 12 marzo 1999 n. 68 di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
- f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di gara;
- g) di non incorrere nel divieto di partecipazione alle gare di cui all'art. 13 del d.l. n. 223/2006;
- h) di essere in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68 di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
- i) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, legge 18 ottobre 2001 n. 383, ovvero che il periodo di emersione si è concluso;
- j) di conoscere il contenuto di tutti gli atti e documenti relativi alla gara in oggetto, già pubblicati e posti a base di gara;
- k) di essere in condizione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

NOTA BENE: in caso di raggruppamento temporaneo tale dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

- l) l'insussistenza di procedure di liquidazione, concorsuali o che comunque denotino, anche indirettamente, uno stato d'insolvenza o la cessazione dell'attività dell'offerente e, se esistenti, delle sue società controllanti e controllate;

3. Le **dichiarazioni accessorie**

- a) I direttori tecnici, i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) di altro tipo di società, a pena di esclusione, sottoscrivono individualmente le proprie autocertificazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 recanti dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di esclusione dalla gara loro riferibili.
- b) In caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, i soggetti cessati o, in alternativa, il legale rappresentante del concorrente, sottoscrivono, a pena di esclusione, individualmente proprie autocertificazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, recanti dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di esclusione dalla gara loro riferibili.
- c) In caso di soggetti cessati che versino nelle situazioni di esclusione dalla gara, il legale rappresentante dell'impresa deve dichiarare che ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, indicando specificamente e concretamente le misure adottate che evidenzino la piena e totale volontà dell'impresa di dissociarsi dal comportamento penalmente sanzionato.

4. Le **Allegazioni**. Alla domanda e alle dichiarazioni autocertificate, a pena di esclusione, si accompagnano:

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura in corso di validità (o certificato equivalente in caso di imprese non stabilite in Italia) munito della dicitura antimafia (o altro documento equipollente in caso di Offerente straniero) del concorrente o di ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di sorveglianza;
- b) certificato camerale (o certificato equivalente in caso di imprese non stabilite in Italia) attestante lo stato di vigenza del concorrente o di ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito;

- c) in caso di associazioni temporanea di imprese già costituite, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente il raggruppamento;
- d) in caso di associazioni di imprese da costituirsi, impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese;
- e) modello GAP;
- f) nel caso in cui il concorrente o alcuno dei componenti del raggruppamento temporaneo si dichiara, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, astrattamente idonee a rendere le offerte imputabili ad un unico centro decisionale, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione di fatto non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;
- g) presentazione aziendale dell'offerente: breve profilo delle attività svolte dall'offerente e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l'indicazione in particolare delle attività svolte nel settore nel quale opera ASA, evidenziando altresì eventuali attività in concorrenza;
- h) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, ovvero di documenti equivalenti;
- i) estratto del libro soci attestante l'elenco di tutti gli azionisti (diretti ed indiretti) dell'offerente, e se esistente, della sua società controllante, nonché schema del gruppo di appartenenza dell'offerente con descrizione delle relative attività e posizionamento sul mercato;
- j) copia dei bilanci civilistici degli ultimi tre anni dell'offerente e, se esistente, dei bilanci consolidati della sua società controllante o, se l'offerente è di nuova costituzione, una situazione patrimoniale aggiornata.

5. **Referenze bancarie** rilasciate in originale da almeno due istituti bancari attestanti la solvibilità economica e finanziaria del concorrente e, in caso di Newco o di costituenda associazione temporanea d'impresa, di tutti i soci o componenti della stessa.

6. La **dichiarazione** contenente l'espreso impegno dell'offerente a:

- a) acquistare il Complesso Aziendale oggetto di cessione ed a gestire la Discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e gestire in post conduzione la Discarica di Rivarolo Canavese;
- b) (i) proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali, relative al Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni”, secondo il Piano Industriale, (ii) mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali previsti nell’Offerta, (iii) subentrare in ogni autorizzazione in vigore relativa alla discarica di Castellamonte ed alla Discarica di Rivarolo Canavese, richiedendone alle competenti autorità la volturazione in capo a sé stesso, e dare attuazione ai relativi obblighi/prescrizioni e dare adempimento agli oneri, passati e futuri, connessi alla discarica di Castellamonte e alla discarica di Rivarolo Canavese, (iv) subentrare e coltivare l’iter amministrativo relativo all’istanza di ampliamento della discarica di Castellamonte rivolta alla Provincia di Torino il 27/5/2011 , ove non fosse ancora concluso, (v) farsi parte diligente per ottenere la relativa autorizzazione amministrativa ove non fosse stata ancora rilasciata, (vi) dare puntuale e tempestivo adempimento a quanto costituisce oggetto della relativa autorizzazione ove emanata, anche con riferimento alla realizzazione del citato ampliamento.
- c) garantire ad ASA, per un periodo di due anni dalla stipulazione del Contratto di Cessione, la possibilità di esaminare tutta la documentazione relativa ai dipendenti trasferiti al fine di verificare il rispetto da parte dell’offerente di tutti gli obblighi di cui al precedente punto;
- d) inserire una pattuizione del medesimo tenore del presente punto negli eventuali contratti di cessione della partecipazione di controllo nonché negli atti di fusione e/o scissione e negli atti di cessione d’azienda o di ramo d’azienda relativi all’oggetto dell’Offerta, stipulati dall’offerente nei due anni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione;
- e) consentire, senza pregiudizio alcuno per l’attività e/o gli interessi dell’offerente, che i dipendenti trasferiti collaborino con ASA nelle controversie pendenti fra ASA e soggetti terzi;
- f) in caso di aggiudicazione, a pagare ad ASA o ad eventuali suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo le seguenti penali, salva in ogni caso la facoltà per il Commissario di risolvere di diritto il Contratto di Cessione e di ottenere il risarcimento dei maggiori danni: (i) per l’inadempimento all’obbligo previsto dal

- precedente punto b(i), euro 200.000,00; (ii) per l'inadempimento all'obbligo previsto dal precedente punto b(ii), euro 20.000,00, per ogni lavoratore, passato alle dipendenze dell'offerente, posto in mobilità e comunque licenziato – salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa – in violazione, anche parziale, degli impegni assunti dall'offerente in caso di aggiudicazione;
- g) rilasciare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione, la garanzia bancaria o assicurativa – secondo lo schema della Garanzia degli Impegni Accessori – a prima richiesta a favore di ASA, in relazione ad anche uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti b) (i), b) (ii), f) (i), f) (ii), emessa da primario istituto italiano o da primaria compagnia assicuratrice, (la fideiussione non potrà essere di valore inferiore ad euro 200.000,00 e ad euro 20.000,00 per ogni lavoratore, passato alle dipendenze dell'offerente, posto in mobilità e comunque licenziato in violazione, anche parziale, degli impegni assunti da quest'ultimo in caso di aggiudicazione);
- h) in caso di presentazione di offerte per soggetto ancora da costituire, costituire la Newco o l'associazione temporanea d'impresa che procederà all'acquisizione prima della firma del Contratto di Cessione;
- i) richiedere tutte le autorizzazioni (ad esempio antitrust), consensi, permessi, nulla osta di autorità competenti, necessarie al perfezionamento ed all'esecuzione della cessione;
- j) in caso di aggiudicazione, ad avviare in buona fede, unitamente ad ASA, le consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 L. 29.12.1990, n. 428 (come modificato dal D.Lgs. 2.2.2001, n. 18 e dal D.L. 25.9.2009, n. 135), così come richiamato dall'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 270/1999, al fine di raggiungere un accordo con i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di ASA e con i singoli lavoratori, da formalizzarsi nelle forme di legge;
- k) in caso di aggiudicazione, stipulare davanti a notaio il Contratto di Cessione (con ASA e, per quanto di ragione, con ATO-R), secondo la bozza predisposta dal Commissario Straordinario ed a versare ad ASA il prezzo offerto per i beni oggetto dell'offerta in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione;
- l) in caso di aggiudicazione, stipulare il Contratto di Servizio con ATO-R conformemente allo schema tipo predisposto da ATO-R;

- m) pagare una penale ad ASA di importo pari ad euro 100.000,00, salva in ogni caso la facoltà di risarcimento dei maggiori danni, in caso (i) di inadempimento all'impegno, in caso di aggiudicazione, di acquistare il Complesso Aziendale oggetto di cessione e/o (ii) di pagarne il relativo integrale prezzo contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione, nonché (iii) di non veridicità delle dichiarazioni e garanzie contenute nell'Offerta, e (iv) di inadempimento agli altri impegni propedeutici o relativi al perfezionamento del Contratto di Cessione;
- n) in caso di aggiudicazione, impegno a prestare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, quale indicata nel Contratto di Servizio.

7. **La dichiarazione** dell'offerente attestante: (i) l'insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 cod. civ. ed ex art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile, tra l'offerente ed altri Offerenti partecipanti alla procedura di gara, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte presentate nell'ambito della procedura di vendita; (ii) indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali rapporti di correlazione sussistenti tra l'offerente e ASA. Al fine di tale indicazione e definizione, rilevano i soggetti e le operazioni definite dal principio contabile 15 internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate con la sola precisazione che per organi sociali debbono intendersi sia gli organi della procedura di Amministrazione Straordinaria, sia gli organi amministrativi e di controllo in carica in ASA alla data di presentazione dell'Offerta; (iii) l'indicazione che il legale rappresentante, i consiglieri delegati nonché il/i socio/soci di riferimento dell'offerente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente.

8. **La dichiarazione** dell'offerente di avere la conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il contraente aggiudicatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza che dovrà adottare in relazione alla attività da svolgere.

9. **La dichiarazione** dell'offerente di avere ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. n.196/03, e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del dichiarante e dell'impresa da esso rappresentata, ai fini della presente Procedura e per gli effetti della suddetta norma.

10. **La dichiarazione** dell'offerente di impegnarsi irrevocabilmente per il tempo di validità dell'offerta, in caso di aggiudicazione, per sé e per il fatto del terzo a corrispondere le Spese di cui all'articolo 16 seguente.

11. La dichiarazione dell'offerente di accettare:

1) che i beni oggetto di vendita sono ceduti “visti e piaciuti” nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché a corpo e non a misura, con la conseguenza che ASA non assume alcuna garanzia al riguardo; in particolare per quanto concerne tra l'altro (in via meramente esemplificativa) (i) l'avviamento, (ii) i rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo, (iii) la loro fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e le potenzialità di sviluppo industriale, la possibilità di trarne un utile, (iv) la regolarità o la permanenza di autorizzazioni e/o licenze, (v) lo stato di conservazione, la consistenza e/o l'idoneità e/o la conformità ad ogni vigente normativa tecnica, ambientale e di sicurezza dei beni oggetto della vendita, (vi) le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro, (vii) lo stato economico-patrimoniale e finanziario di ASA, (viii) qualsiasi posta contabile, in particolare in relazione ad eventuali insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive, ovvero vizi anche occulti o mancanza di qualità, (ix) l'idoneità e/o completezza ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa di tutta la documentazione relativa all'utilizzabilità degli immobili (ad es. certificati di agibilità, certificazione energetica, certificato prevenzione incendi, etc., avendone l'offerente piena contezza a seguito dell'esame della relativa documentazione contabile ed avendo l'offerente preso visione di tutte le componenti del ramo aziendale ceduto e di averne verificato l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività che si prefigge; sicchè l'offerente rinuncia sin da ora a qualsiasi eccezione al riguardo, nonché a qualsiasi azione diretta alla riduzione del prezzo offerto ad ASA, ovvero al risarcimento o al conseguimento di indennità o altro, quale che sia il titolo, ovvero alla risoluzione del Contratto di Cessione; nonché

1 bis) che né ASA né ATO-R garantiscono l'ottenimento e/o la validità e/o l'efficacia e/o la trasmissibilità a terzi delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di ASA, esonerando quindi l'offerente tanto ASA, quanto ATO-R da qualsiasi responsabilità ove le licenze ed autorizzazioni non potessero essere utilizzabili per l'esercizio dell'attività d'impresa; rinuncia, pertanto, a pretendere, in tal caso, la riduzione del corrispettivo e/o a richiedere il risarcimento dei danni. ASA e ATO-R devono quindi intendersi liberati da ogni e qualsiasi responsabilità, con riferimento a tutto quanto sopra indicato, anche in deroga all'art. 1494 c.c.;

1 ter) che l'*iter* amministrativo avviato da ASA per l'ottenimento delle autorizzazioni della Provincia di Torino in relazione all'ampliamento della Discarica di Castellamonte (istanza del 27/5/2011) e che l'offerente si è impegnato a coltivare, facendosi parte diligente e subentrando nei relativi oneri, possa eventualmente concludersi con il diniego dell'autorizzazione, esonerando quindi l'offerente tanto ASA, quanto ATO-R da qualsiasi responsabilità ove la predetta autorizzazione non dovesse essere concessa;

2) di rinunciare sin da ora, anche in deroga all'art. 1494, c.c., a qualsiasi eccezione con riferimento ai precedenti punti ed a qualsiasi azione diretta alla riduzione del prezzo, ovvero al risarcimento di danni, anche in via di rivalsa e/o regresso, o al conseguimento di indennità o altro, quale che sia il titolo, o alla risoluzione della compravendita o all'impugnazione dell'aggiudicazione;

3) che la vendita del Complesso Aziendale oggetto di cessione costituisce una vendita forzata e dunque non soggetta alle norme in tema di vizi o mancanza di qualità;

4) che le eventuali difformità dei beni oggetto del Complesso Aziendale oggetto di cessione e l'esistenza di eventuali oneri di qualsiasi genere (specie in relazione ai contratti e/o rapporti pendenti al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione), anche qualora tali difformità od oneri fossero occulti o comunque non fossero stati in alcun modo evidenziati in precedenza, non potrà dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, avendo l'offerente rinunciato a qualsiasi azione al riguardo;

5) di esonerare da ogni responsabilità e onere ASA e ATO-R per qualsivoglia intervento (di manutenzione ordinaria o straordinaria) che si dovesse rendere necessario sui beni e sui luoghi di lavoro. Al riguardo, l'offerente, in caso di eventuale accertamento della necessità di un intervento di manutenzione-ripristino dei suddetti beni nonché di adeguamento degli stessi alle norme di legge (e così, a titolo meramente esemplificativo, alla normativa di legge e regolamentare in materia ambientale, di sicurezza, di igiene, antincendio, urbanistica ecc.), si impegna sin d'ora a provvedere, a proprie spese, all'adeguamento ed alla messa a norma degli stessi, senza che ciò possa determinare una riduzione del prezzo e/o una risoluzione del contratto di cessione e/o pretese risarcitorie a qualsiasi titolo;

6) che alcuni beni ricompresi nel Complesso Aziendale oggetto di cessione vengano rivendicati o richiesti in restituzione da terzi o da loro eventuali aventi causa e, quindi,

vengano esclusi dalla cessione; accetta altresì l'alea che altri beni, ancorchè elencati nelle perizie di ASA, possano risultare gravati da diritti reali o di godimento di terzi. Tali beni vengono quindi trasferiti con esclusione di ogni responsabilità di ASA per l'eventualità che diritti reali od obbligatori di terzi sui beni vengano fatti valere da detti terzi, o da loro eventuali aventi causa, privando o limitando, così, l'offerente nella disponibilità e/o nella titolarità e/o nel diritto all'utilizzo pieno, esclusivo e senza oneri dei beni medesimi. Restano conseguentemente esclusi sia i rimedi risarcitori e/o risolutori e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge in materia di vendita nonché i rimedi di cui agli artt. 1479, 1480, 1481, 1482 c.c., la garanzia per evizione totale o parziale di cui agli artt. 1483, 1484, 1486, 1488 c.c., la risoluzione e la riduzione di cui all'art. 1489 c.c. Resta quindi inteso che: a) nel caso in cui uno o più terzi dovessero rivendicare nei confronti di ASA la proprietà od altro diritto reale di godimento o di garanzia su uno o più beni facenti parte del Complesso Aziendale oggetto di cessione, l'offerente si impegna espressamente a consegnare ad ASA o al soggetto da quest'ultimo indicato, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, i beni oggetto di rivendica o di altro diritto reale di godimento o di garanzia; b) ove il bene o i beni rivendicati o assoggettati ad altro diritto reale di godimento o di garanzia non si trovassero più nella disponibilità dell'offerente o non venissero da quest'ultima restituiti, esso si obbliga a corrispondere ad ASA, nel medesimo termine di 10 giorni, una somma pari al valore dei beni in oggetto, calcolato sulla base del valore indicato dal perito di ASA; c) l'offerente rinuncia ad ogni pretesa conseguente alla richiesta di ritrasferimento, restando inteso – in particolare – che nessuna domanda di risoluzione e/o risarcimento e/o riduzione e/o restituzione del prezzo potrà essere fatta valere in dipendenza dell'esercizio del diritto conferito ad ASA ;

7) che la disciplina di cui al precedente punto vale anche nel caso in cui, a seguito del mancato subingresso per qualsiasi causa dell'offerente in uno dei contratti pendenti – ancorchè in essere alla data della sottoscrizione del Contratto di Cessione – ovvero a seguito della risoluzione per qualsiasi causa di uno dei contratti pendenti, uno o più terzi dovessero rivendicare nei confronti di ASA la proprietà od altro diritto reale di godimento o di garanzia su uno o più beni facenti parte di uno o più dei predetti contratti pendenti;

8) che i crediti e debiti relativi ai rapporti pendenti aventi origine da atti, fatti e/o circostanze successivi alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione resteranno

di titolarità e in capo esclusivo all'offerente. Quest'ultimo sarà tenuto a liberare e s'impegnerà a mantenere indenne e manlevare ASA da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa fatta valere da qualsivoglia terzo in ordine ad eventuali debiti di tal natura, aventi origine da atti, fatti e/o circostanze successivi alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione. L'offerente sarà inoltre tenuto a onorare le passività (ammesse o meno al passivo della procedura di amministrazione straordinaria) sorte fino alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione, legate alle autorizzazioni amministrative relative alla discarica di Castellamonte ed alla Discarica di Rivarolo Canavese, manlevando e tenendo indenne ASA dalle eventuali pretese di terzi al riguardo. Le eventuali pretese che terzi dovessero avanzare contro ASA, in conseguenza del mancato subingresso per qualsiasi causa dell'offerente in uno dei rapporti pendenti ovvero in conseguenza della risoluzione di uno di essi per qualsiasi causa, graveranno esclusivamente sull'offerente, il quale dichiara sin d'ora di manlevare e tenere indenne ASA da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi pretesa di terzi in proposito;

9) che ASA non garantisce che l'offerente possa effettivamente subentrare nei rapporti pendenti o negli *iter* amministrativi avviati da ASA, proseguendoli, senza che l'altra o le altre parti o l'autorità amministrativa non si oppongano in base alla legge. L'eventuale mancata prosecuzione di uno o più dei rapporti o iter amministrativi pendenti in esame in capo all'offerente ovvero la risoluzione dei predetti rapporti per effetto di eventuali inadempimento pregressi di ASA non determineranno in alcun modo il diritto per l'offerente di richiedere ad ASA il risarcimento dei danni, eventuali indennità a vario titolo ovvero la riduzione del prezzo del Contratto di Cessione ovvero la risoluzione del Contratto;

10) che i dipendenti di ASA che l'offerente prenderà in carico al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione passeranno, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'offerente con effetto dalla data di sottoscrizione del predetto contratto.

A far tempo dalla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione, i dipendenti trasferiti, passati ai sensi e per gli effetti dell'art 2112 del Codice Civile alla dipendenze dell'offerente, saranno da quest'ultimo interamente retribuiti. A partire dalla medesima data sarà interamente a carico dell'offerente ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, ivi compresi i contributi

previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla contrattazione collettiva. A partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione, quindi, sono a carico esclusivo dell'offerente tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, nessuna esclusa, ivi compresi i ratei di trattamento di fine rapporto e/o i ratei di retribuzione differita sulla competenze tutte maturande da quella data in avanti, al cui adempimento esatto e puntuale l'offerente si impegna, con espressa liberazione di ASA.

ASA non sarà ritenuto in alcun modo responsabile, e sarà comunque manlevato e tenuto indenne dall'offerente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare da contenziosi sollevati da parte dei dipendenti trasferiti in forza del Contratto di Cessione per fatti o atti successivi alla data di sottoscrizione dello stesso imputabili all'offerente stesso.

L'offerente sarà ritenuto responsabile, e dovrà comunque manlevare e tenere indenne ASA, con riguardo a eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare da contenziosi sollevati da parte dei dipendenti di ASA che non siano trasferiti alle dipendenze dell'offerente in forza dell'accordo sindacale *ex art.* 47 L. 29.12.1990, n. 428 (come modificato dal D.Lgs. 2.2.2001, n. 18 e dal D.L. 25.9.2009, n. 135);

11) che il contratto di cessione avrà carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 c.c.;

12) che eventuali adeguamenti dei beni compresi nei complessi aziendali alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell'aggiudicatario, con espressa esclusione di ogni responsabilità dell'amministrazione straordinaria cedente e di ATO-R, che vengono espressamente manlevate al riguardo;

13) che il Commissario Straordinario non garantisce l'evizione, totale o parziale, dei beni ricompresi nel Complesso Aziendale oggetto di cessione, con la conseguenza che eventuali rivendicazioni da parte di terzi di detti beni non comporteranno alcuna riduzione del prezzo, né alcun diritto al risarcimento dei danni o ad indennità;

14) che eventuali inadempimenti dell'offerente agli obblighi che esso ha assunto ed assumerà nei confronti di ATO-R per effetto dell'affidamento della gestione della Discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento nonché della gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese di cui al presente Disciplinare ed eventuali conseguenti revoche dei predetti ovvero l'impossibilità per l'offerente per

qualsiasi motivo di espletare o proseguire i servizi affidati da ATO-R, anche a causa del mancato adempimento da parte dell'offerente alle obbligazioni connesse alla gestione della discarica di Castellamonte e della discarica di Rivarolo Canavese ed eventualmente non onorate (ove esistenti) al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione, non avranno alcuna incidenza sull'aggiudicazione all'offerente del Complesso Aziendale e sul Contratto di Cessione, né daranno diritto all'offerente di richiedere ad ASA una riduzione del prezzo offerto o un risarcimento danni o un'indennità ovvero di far valere la risoluzione del Contratto di Cessione, rinunciando l'offerente ad ogni pretesa al riguardo.

12. **La dichiarazione** dell'offerente di essere consapevole che l'efficacia della cessione sarà subordinata: (i) all'espletamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 47 della Legge 428/1990; (ii) all'antitrust clearance da parte dell'autorità antitrust (se necessaria); (iii) all'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza; (iv) al rispetto di ogni ulteriore disposizione di legge.

13. **La bozza** del Contratto di Cessione e lo schema del Contratto di Servizio sottoscritte in ogni loro pagina dall'offerente, in segno di accettazione del loro contenuto, salva la possibilità di negoziare in buona fede le parti dei predetti considerate come modificabili rispettivamente da ASA e da ATO-R.

14. **La dichiarazione** che l'offerente ha svolto adeguata due diligence, che si dichiara soddisfatto della stessa e che l'Offerta è formulata senza riserva alcuna; nel caso in cui l'offerente non abbia svolto la due diligence è comunque necessaria una dichiarazione che l'Offerta è formulata senza riserva.

15. **La Garanzia degli Impegni Accessori**, sottoscritta in ogni sua pagina in segno di accettazione, dell'obbligo di proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali di ASA e di mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali previsti nell'Offerta all'atto della vendita del complesso aziendale.

16. **Copia** della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai soggetto/i firmatario/ri dell'Offerta il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto del/degli Offerente/i, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da legalizzazione o apostille ove necessaria

secondo la legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano.

17. **Le dichiarazioni rilasciate da ASA** attestanti l'avvenuto sopralluogo e l'avvenuta presa visione, da parte dell'offerente, della documentazione relativa al Complesso Aziendale oggetto di cessione, come previsto nel presente Disciplinare di gara.

18. **Il Bando ed il presente Disciplinare di gara** sottoscritti in ogni loro pagina dall'offerente, con dichiarazione di accettazione espressa ed incondizionata da parte dell'offerente delle condizioni in esse contenute, anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

19. **In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi:**

a. La documentazione da allegare alla BUSTA N. 1 deve essere presentata da parte di ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento, salvo che non sia diversamente previsto.

b. Deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del costituendo raggruppamento, che contenga l'indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà i contratti in nome e per conto proprio e dei mandanti.

c. Deve essere prodotta la descrizione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, tenendo conto che la capogruppo mandataria dovrà impegnarsi a svolgere una quota del servizio pari ad almeno il 60% e ciascuna mandante pari ad almeno il 10%.

20. **(solo in caso di associazioni temporanee già costituite):** in caso di associazioni temporanee già costituite, l'impresa mandataria capogruppo dovrà presentare, in luogo della dichiarazione di impegno, l'atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dalle imprese mandanti in forma di scrittura privata autenticata. Per il resto si rinvia al punto precedente.

11. Offerta Tecnica (BUSTA N. 2)

11.1. - La **BUSTA N. 2**, recante esternamente la dicitura "BUSTA N. 2 - Offerta Tecnica" dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta vincolante, sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto abilitato a rappresentare l'impresa, in indicativamente max 30 pagine (facciate) formato A4, font Times New Roman 12 (esclusi gli allegati), con le seguenti dichiarazioni:

1. L'offerente si impegna a mantenere irrevocabile l'offerta per i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa, salvo eventuale proroga, a discrezione dell'Enti Aggiudicanti, per un eguale periodo ulteriore ovvero nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e non siano ancora stati stipulati il Contratto di Cessione ed il Contratto di Servizio per tutto il tempo della durata del contenzioso eventualmente attivato dalla o nei confronti della medesima impresa contro gli atti della procedura di gara;
2. L'Offerta Tecnica dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto;
3. L'Offerta Tecnica dovrà indicare:
 - a) il numero di dipendenti di ASA connessi al Complesso Aziendale oggetto di cessione che l'offerente intende trasferire alle proprie dipendenze, divisi per categoria (dirigenti, quadri, impiegati, operai), fermo restando quanto specificato in relazione all'accordo sindacale ex articolo 63, IV comma, D.Lgs. 270/99;
 - b) precise informazioni circa eventuali autorizzazioni amministrative, ivi inclusi eventuali nulla osta da parte delle competenti autorità garanti del rispetto della normativa in tema di concorrenza, che si rendessero necessari per legge ai fini di perfezionare l'acquisizione del Complesso Aziendale oggetto di cessione e i tempi necessari all'ottenimento delle medesime, nonché, laddove applicabile, la lista di informazioni e documenti richiesti dall'offerente ai fini di adempiere ad eventuali obblighi di comunicazione ai fini di qualsivoglia normativa antitrust applicabile con riferimento all'operazione in oggetto;
 - c) l'espressa garanzia che non ricorrono circostanze tali da impedire il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto o che, comunque, possano impedire la cessione nei termini previsti.
4. L'Offerta Tecnica dovrà essere corredata da:
 - a) il Piano Industriale contenente una dettagliata descrizione delle prospettive di rilancio e di sviluppo di tutto o parte del Complesso Aziendale oggetto di cessione; in particolare esso dovrà indicare: (i) le principali strategie e il piano di sviluppo delle attività che si intendono perseguire, anche nell'ottica di rendere fruttuosi il Complesso Aziendale oggetto di cessione e l'attività affidata (ii) il numero dei dipendenti connessi al Complesso Aziendale oggetto di cessione, suddiviso per categoria, livello di inquadramento, struttura organizzativa, per i quali si intende assumere il rapporto di lavoro, al fine di garantire il miglior contemperamento tra

prospettive occupazionali e di sviluppo industriale come previsto dall'offerente; il numero di dipendenti, tra quelli indicati al precedente punto, che il concorrente intende impiegare nell'espletamento del Servizio, che non può essere inferiore al numero contenuto nell'"elenco del personale di riferimento delle Discariche cedute"; il numero di anni (almeno un biennio successivo alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione) per i quali l'offerente si impegna a mantenere i livelli occupazionali indicati; (iii) gli investimenti minimi previsti per il rilancio e lo sviluppo del Complesso Aziendale oggetto di cessione; nonché (vi) altri elementi utili ad avvalorare la capacità industriale e tecnica dell'offerente ai fini di quanto disposto dall'art. 63, III comma, D.Lgs. 270/99; il Piano Industriale dovrà essere siglato e sottoscritto dall'offerente a garanzia del mantenimento, almeno per il biennio successivo, degli impegni che saranno assunti in sede di aggiudicazione;

- b) il Piano operativo contenente l'impegno a svolgere il Servizio e le attività di gestione operativa e post-operativa come previste dal Contratto di Servizio di ATO-R, dal Piano d'Ambito e dalle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità in materia di gestione dei rifiuti, per l'intera durata dell'affidamento; in particolare esso dovrà indicare: gli interventi previsti per garantire l'efficientamento degli impianti, la tenuta in sicurezza e la tutela dell'ambiente nonché l'economicità del servizio con indicazione delle tempistiche di realizzazione.

11.2. - Si precisa, sin d'ora, che:

- a) l'Offerta Tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativa all'acquisto del Complesso Aziendale "discariche e autorizzazioni" ed all'affidamento della gestione della Discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese;
- b) tutta la documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica deve essere presentata in: (i) un originale; (ii) tre copie cartacee dichiarate conformi all'originale; (iii) tre copie su supporto informatico dichiarate conformi all'originale.

12. Offerta Economica (BUSTA N. 3)

12.1.- La **BUSTA N. 3**, recante esternamente la dicitura "BUSTA N. 3 – Offerta Economica" deve contenere, pena l'esclusione,;

- a) La **BUSTA N. 3 A)**, recante esternamente la dicitura “BUSTA N. 3 A) – Offerta Economico-Funzionale” -, contenente un Piano Finanziario che evidenzi la disponibilità da parte dell’offerente di mezzi finanziari adeguati a sostenere il Piano Industriale ed il Piano operativo di cui al precedente articolo; in particolare, esso dovrà contenere: (i) le indicazioni relative alla tipologia delle risorse finanziarie che l’offerente intende utilizzare per l’acquisto del Complesso Aziendale oggetto di cessione, per la prosecuzione dell’attività, per il mantenimento dei livelli occupazionali offerti e per gli investimenti e le attività previste nel Piano Industriale e nel Piano Operativo, accompagnate dalle tipologie delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ripartite in capitale di debito e capitale proprio); (ii) la descrizione delle modalità e delle tempistiche richieste per ottenere la disponibilità delle suddette risorse finanziarie con l’eventuale indicazione delle forme di garanzia da concedere ai potenziali soggetti finanziatori; (iii) la Tariffa applicata per lo svolgimento del servizio di smaltimento che sia idonea a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione delle due discariche oggetto di cessione, nei limiti della Tariffa Massima di Smaltimento stabilita da ATO-R; (iv) le modalità di reperimento e accantonamento delle risorse finanziarie necessarie a coprire i costi delle attività di gestione post-operativa delle due discariche oggetto di cessione.

L’Offerta Economico-Funzionale dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativa all’acquisto del Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni” di cui alla Busta n. 3 B).

- b) La **BUSTA N. 3 B)**, recante esternamente la dicitura “BUSTA N. 3 B) – Offerta per l’acquisto del Complesso Aziendale” - contenente l’Offerta economica per l’acquisto del Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni”, redatta secondo lo schema di cui al punto C, lettera i), del presente Disciplinare. L’Offerta per l’acquisto del Complesso Aziendale, in bollo (Euro 14,62), sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto abilitato a rappresentare l’impresa, scritta in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra numeri in lettere e in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per le Enti Aggiudicanti), consiste nel prezzo offerto per l’acquisto del Complesso Aziendale “discariche e autorizzazioni” oggetto di cessione.

Il punteggio economico di cui al successivo articolo 13.2. verrà assegnato esclusivamente alle offerte contenenti valori economici 'positivi'. Non verranno prese in considerazione offerte contenenti valori economici negativi, inferiori a zero euro.

Occorre tener conto del fatto che il Documento di Informazione ASA indica i valori di riferimento per la valutazione della congruità del prezzo offerto.

12.2. A pena di esclusione, all'”Offerta per l'acquisto del Complesso Aziendale” deve essere allegata, in relazione all'obbligo di versare la penale di cui sopra, ricevuta bancaria attestante il versamento in favore di ASA di un importo pari ad euro 100.000,00 a titolo di deposito cauzionale sul conto di ASA presso Intesa Sanpaolo Filiale di Torino 00500, Via Monte di Pietà n. 32 – 10122 Torino, c/c 100000067255, intestato a Consorzio Azienda Servizi Ambiente - A.S.A., ABI 03069 – CAB 09217 – CIN E, IBAN IT52 E 03069 09217 100000067255 (la “**Garanzia dell'Offerta per l'acquisto del Complesso Aziendale**”).

La Garanzia dell'Offerta per l'acquisto del Complesso Aziendale dovrà, a pena di esclusione:

- a) garantire ASA per i casi di mancata effettività e veridicità delle dichiarazioni rese in corso di procedura di gara e di inadempimento delle obbligazioni facenti capo al concorrente in caso di aggiudicazione e degli altri impegni propedeutici o relativi al perfezionamento del Contratto di Cessione; con la conseguenza che la violazione da parte dell'offerente poi risultato aggiudicatario ad uno solo dei predetti obblighi comporterà la facoltà per ASA di trattenere definitivamente, a titolo di penale, salvo il maggior danno, l'importo incassato;
- b) avere validità dal tempo della sua presentazione in allegato all'Offerta Economica per 180 giorni, con impegno del garante a rinnovare la Garanzia dell'Offerta per l'acquisto del Complesso Aziendale, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e non sia ancora stato stipulato il Contratto di Cessione, nonché a prorogarla per tutto il tempo della durata del contenzioso eventualmente attivato dalla o nei confronti della medesima impresa contro gli atti della procedura di gara;
- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASA

12.3. L'importo versato a garanzia dall'offerente risultato poi aggiudicatario verrà calcolato in conto prezzo al momento della sottoscrizione del Contratto di Cessione. L'importo versato a garanzia dai concorrenti non aggiudicatari verrà svincolato a favore di costoro ad avvenuta e infruttuosa scadenza del termine per ricorrere avverso la mancata aggiudicazione, anche quando non sia ora scaduto il termine di validità della garanzia.

12.4. Nel caso in cui sia proposto ricorso avverso l'ammissione o l'aggiudicazione definitiva, le garanzie prestate dai concorrenti coinvolti nel contenzioso non saranno svincolate sino a quando il Contratto di Cessione non sia stato stipulato.

12.5. Si precisa sin d'ora che non è ammessa e sarà dichiarata irricevibile, con esclusione del concorrente, l'Offerta per l'acquisto del Complesso Aziendale:

- che manchi di indicare, tanto in cifre che in lettere, il prezzo offerto.
- che sia condizionata, espressa in modo indeterminato o riferita ad altre offerte.

12.6. L'Offerta per l'acquisto del Complesso Aziendale deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso dell'offerente a versare il prezzo offerto per i beni oggetto dell'offerta in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione.

12.7. In caso di raggruppamento temporaneo l'Offerta Economico-Funzionale e l'Offerta per l'acquisto del Complesso Aziendale devono essere sottoscritte da parte di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento stesso.

12.8. L'offerente si impegna a mantenere irrevocabile l'offerta per i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa, salvo eventuale proroga, a discrezione degli Enti Aggiudicanti, per un eguale periodo ulteriore ovvero nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e non siano ancora stati stipulati il Contratto di Cessione ed il Contratto di Servizio per tutto il tempo della durata del contenzioso eventualmente attivato dalla o nei confronti della medesima impresa contro gli atti della procedura di gara.

12.9. tutta la documentazione facente parte dell'Offerta Economica deve essere presentata in: (i) un originale; (ii) tre copie cartacce dichiarate conformi all'originale; (iii) tre copie su supporto informatico dichiarate conformi all'originale.

13. Criterio di aggiudicazione

13.1. – L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, in base ad un motivato giudizio della Commissione di Gara, avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico.

13.2. – Ai fini della formazione della graduatoria di merito, a ciascuna offerta pervenuta - valida e ricevibile -, saranno complessivamente assegnati fino a 100 punti.

13.2.1. Tale punteggio complessivo verrà assegnato nella misura del 50% (50 /100 punti) al concorrente che avrà offerto il miglior prezzo (espresso in valori economici positivi) per l’acquisto del Complesso Aziendale ‘discariche ed autorizzazioni’, tenuto conto di quanto prescritto dal Direttore Generale della D.G. per la Politica Industriale e la Competitività del M.S.E. con la determinazione 2.2.2012, n. 23860, di autorizzazione alla procedura di vendita del predetto Complesso Aziendale e dell’esigenza di una migliore tutela e soddisfazione delle pretese dei creditori della procedura di amministrazione straordinaria.

13.2.2. All’offerta più alta sarà attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio parametrato sulla base dell’offerta più alta secondo la seguente formula:

$P_i = 50 \times (O_i/O_{max})$, dove:

- P_i = punteggio da attribuire all’operatore economico in esame;
- O_i = offerta dell’operatore economico in esame;
- O_{max} = offerta più alta.

13.2.3. Il residuo punteggio di 50 punti verrà attribuito al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

parametri tecnici:	max punti 35/100;
parametri economico-funzionali connessi al servizio :	max punti 15/100

come di seguito specificato:

PARAMETRI TECNICI	PUNTEGGIO MASSIMO
a. tipologia delle attività, anche diverse dalla gestione della Discarica di Castellamonte e dalla gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo, volte al rilancio del Complesso Aziendale oggetto di cessione; la	10/100

Commissione di Gara, nella valutazione delle offerte, si atterrà al seguente criterio motivazionale : verifica e valutazione della rilevanza del programma di attività rispetto alle finalità di rilancio del Complesso Aziendale e sua compatibilità con le caratteristiche degli impianti di Discarica, nonché cronoprogramma degli interventi occorrenti.	
b. numero dei dipendenti di ASA che il concorrente intende impiegare nell'espletamento del Servizio, che non può essere inferiore al numero contenuto nell'"elenco del personale di riferimento delle Discariche cedute"; la Commissione di Gara, nella valutazione delle offerte, si atterrà al seguente criterio motivazionale : idoneità e sostenibilità del numero dei dipendenti a gestire gli impianti di Discarica o attività connesse, nonché categoria, livello di inquadramento e struttura organizzativa.	10/100
c. interventi da effettuare sul corpo e/o nell'area di pertinenza delle Discariche durante il periodo di affidamento; la Commissione di Gara, nella valutazione delle offerte, si atterrà al seguente criterio motivazionale : tipologie di interventi che garantiscano l'efficientamento degli impianti, la tenuta in sicurezza e la tutela dell'ambiente, nonché l'economicità del servizio; saranno valutate altresì le tempistiche di realizzazione degli interventi proposti.	15/100
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA	35/100

PARAMETRI ECONOMICO-FUNZIONALI CONNESSI AL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
d. Tariffa applicata per lo svolgimento del servizio di smaltimento; la Commissione di Gara, nella valutazione delle offerte, si atterrà al seguente criterio motivazionale : tariffa che sia idonea a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione delle due Discariche oggetto di cessione, nei limiti della Tariffa Massima di Smaltimento stabilita da ATO-R.	5/100
e. Adeguatezza e sostenibilità generale del Piano Finanziario in riferimento alle attività previste nel Piano Industriale e nel Piano Operativo; la Commissione di Gara, nella valutazione delle offerte, si atterrà al seguente criterio motivazionale : valutazione della compatibilità delle risorse finanziarie con le attività previste nei Piani Industriale e Operativo, rapporto tra	5/100

capitale di debito e capitale proprio, valutazione delle modalità e tempistiche richieste per ottenere la disponibilità delle risorse finanziarie, forme di garanzia da concedere ai potenziali soggetti finanziatori.	
f. Modalità di finanziamento dei costi delle attività di gestione post-operativa delle discariche; la Commissione di Gara, nella valutazione delle offerte, si atterrà al seguente criterio motivazionale : valutazione delle modalità e tempistiche di reperimento e accantonamento delle risorse finanziarie necessarie a coprire i costi delle attività di gestione post-operativa delle discariche.	5/100

13.3. I punteggi saranno assegnati con valutazione discrezionale e motivata da parte della Commissione di Gara. In presenza di valori numerici la valutazione delle ulteriori offerte sarà effettuata in proporzione all'offerta migliore.

13.4. L'aggiudicazione della gestione della Discarica di Castellamonte e relativo servizio di smaltimento e della gestione post-operativa delle Discarica di Rivarolo C.se e la cessione del Complesso Aziendale 'discariche ed autorizzazioni' verranno effettuate in capo al soggetto che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

13.5. Le Enti Aggiudicanti hanno la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura di gara, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

14. Commissione di Gara

14.1. - L'esame delle offerte e la formazione della graduatoria dei concorrenti verranno effettuati da una Commissione di Gara composta da tre esperti nella materia (di seguito, anche, **Commissione**). La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avverranno, a cura degli Enti Aggiudicanti, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

14.2. - La Commissione si riserva la più ampia facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto o con audizione, le precisazioni - non idonee a integrare le offerte già formulate - che riterrà necessarie a chiarimento della documentazione presentata al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa, eventualmente anche sospendendo, per il tempo strettamente necessario, l'iter di esame e di valutazione delle offerte.

14.3. - Le precisazioni e i chiarimenti forniti dai concorrenti dovranno essere sottoscritti, pena l'inammissibilità.

15. Procedura di aggiudicazione

15.1. Il notaio Caterina Bima consegnerà alla Commissione i plichi pervenuti, redigendo apposito verbale. La prima seduta (apertura dei plichi) si svolgerà presso la sede di ATO-R, Via Pio VII n. 9, Torino, nel giorno 09 luglio 2012 alle ore 15.00. La seduta è pubblica, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

15.1.1. La Commissione nella prima seduta pubblica darà inizio alle operazioni di esame delle offerte e sotto la direzione del Presidente, coadiuvato dal Segretario:

- a) dichiarerà aperta la seduta e darà atto della presenza dei componenti della Commissione e dei concorrenti, facendo sottoscrivere loro il foglio di presenza con l'orario dell'arrivo;
- b) verificherà la ricevibilità dei singoli plichi pervenuti, dando atto a verbale della data di consegna e dello stato di integrità dei medesimi;
- c) dichiarerà irricevibili i plichi pervenuti successivamente al termine assegnato e quelli oggetto di evidente manomissione;
- d) stilerà l'elenco dei plichi ricevibili, indicando per ciascuno il nome degli offerenti quale indicato;
- e) aprirà in sequenza tutti i plichi pervenuti, per ciascuno dando atto del rinvenimento o meno al loro interno delle tre buste e del loro stato di integrità o meno, con esclusione delle offerte per le quali non rinvenga nel plico le buste con le pertinenti annotazioni e in stato di integrità;
- f) aprirà quindi in sequenza la BUSTA N. 1 recante la dicitura "Documentazione Amministrativa" e verificherà la correttezza della documentazione presentata, in caso negativo escludendo l'offerta dalla gara;
- g) darà atto delle dichiarazioni eventualmente rese dai concorrenti;
- h) darà atto delle offerte per le quali prosegue l'esame;
- i) aprirà poi la BUSTA N. 2, recante la dicitura "Offerta Tecnica", di ciascun concorrente, verificando la correttezza formale della documentazione presentata ed in caso negativo escludendo l'offerta dalla gara;
- j) darà atto delle dichiarazioni eventualmente rese dai concorrenti;
- k) darà atto delle offerte per le quali prosegue l'esame;

- l) aprirà poi la BUSTA N. 3, recante la dicitura “Offerta Economica”, di ciascun concorrente, verificando la correttezza formale del suo contenuto ed in caso negativo escludendo l’offerta dalla gara; aprirà di conseguenza la BUSTA N. 3 A), recante la dicitura “Offerta Economico-Funzionale”, di ciascun concorrente, verificando la correttezza formale della documentazione presentata ed in caso negativo escludendo l’offerta dalla gara;
- m) darà atto delle dichiarazioni eventualmente rese dai concorrenti;
- n) darà atto delle offerte per le quali prosegue l’esame; darà infine atto della chiusura della seduta pubblica.

15.1.2. Nel rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, fissando un termine perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata individualmente a mezzo fax almeno un giorno lavorativo precedente la data fissata. Il mancato adempimento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà, se del caso, l’esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.

15.2. La valutazione delle Offerte Tecniche e delle Offerte Economico-Funzionali sarà effettuata in una o più successive sedute riservate, da parte della Commissione di Gara.

15.3. La seconda seduta pubblica di gara (apertura dell’ Offerta per l’acquisto del Complesso Aziendale – BUSTA N. 3 B) verrà comunicata individualmente, a mezzo fax, almeno un giorno lavorativo precedente la data fissata.

15.3.1. In tale seduta la Commissione di Gara:

- a) darà lettura del punteggio di merito tecnico ed economico-funzionale attribuito;
- b) aprirà quindi in sequenza la BUSTA N. 3 B) di ogni offerente rimasto in gara, recante la dicitura “Offerta per l’acquisto del Complesso Aziendale”, e verificherà la correttezza formale della documentazione presentata, in caso negativo escludendo l’offerta dalla gara;
- c) attribuirà a ciascuna offerta il relativo punteggio di merito economico;
- d) darà atto delle dichiarazioni eventualmente rese dai concorrenti;
- e) sommerà per ciascun offerente il punteggio di merito tecnico ed economico-funzionale e di merito economico determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa;

- f) valuterà la congruità delle offerte in relazione sia ai punti relativi al prezzo sia alla somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione;
- g) verificherà le eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 86, Dlgs. 163/2006 , in tal caso procedendo ai sensi degli arti. 87, 88, 89, Dlgs. 163/2006; la valutazione delle giustificazioni eventualmente richieste avverrà in seduta riservata.

15.4. La Commissione di Gara, ai fini dell'aggiudicazione provvisoria, procederà:

- alla formazione della graduatoria dei concorrenti non esclusi dalla gara;
- alla proposta di aggiudicazione in via provvisoria al concorrente primo in graduatoria, effettuati i necessari accertamenti in ordine alle eventuali offerte anomale. In tale caso sarà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare.

15.5. Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, il Presidente della Commissione potrà stabilire la sospensione temporanea della stessa, il rinvio a nuova data, oppure potranno essere attivate eventuali consultazioni con esperti interni od esterni agli Enti Aggiudicanti.

15.6. - Inoltre, ai fini dell'aggiudicazione definitiva (e prima di tale momento) ed al fine della conseguente stipulazione del Contratto di Cessione e del Contratto di Servizio, nonché della conclusione degli atti negoziali collegati, l'aggiudicatario dovrà produrre, salvo quanto altro specificato nello schema del Contratto di Cessione e nello schema del Contratto di Servizio:

- a) certificato recante dicitura antimafia;
- b) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi, quale indicata nel Contratto di Servizio;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa a favore di ASA secondo lo schema della Garanzia degli Impegni Accessori.

16. Spese di gara

16.1. Tutte le spese inerenti alla procedura di gara, comprese quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto di Cessione e del Contratto di Servizio, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

17. Altre notizie e avvertenze

17.1. Spetterà al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, fornire motivata e comprovata dichiarazione (da inserire nella BUSTA N. 1) circa le eventuali parti dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In carenza di tale dichiarazione esse saranno integralmente accessibili ai terzi, nelle modalità previste dalla legge.

17.2. Nell'ipotesi di gara deserta il servizio potrà essere affidato mediante l'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

17.3. Non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

17.4. L'offerta senza sottoscrizione è nulla. L'aggiudicazione è ammessa anche con unica offerta valida.

17.5. Per gli adempimenti a carico degli Enti Aggiudicanti, il concorrente dovrà indicare il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti la gara, con numero di fax ed indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale e la partita I.V.A.

17.6. Eventuali richieste di chiarimento circa gli atti di gara potranno essere inviate ai seguenti contatti: ATO-R, Dr.ssa Federica Canuto (+39) 011 19681908 Fax (+39) 011 618009 PEC ato-r@pcert.it; Segreteria ASA, Telefono (+39) 0124 518211 Fax (+39) 0124 518212 PEC asa.amministrazione@pec.it.; non sarà data risposta individuale. Le risposte a tali richieste di chiarimento, ove non relative alle informazioni riservate come definite nel Regolamento di accesso, saranno inserite, in forma anonima, esclusivamente sul sito internet www.atorifiutitorinese.it (sezione Bandi e Gare) in apposito file "QUESITI" che viene aggiornato, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, nel più breve tempo possibile. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il sesto giorno antecedente il termine di presentazione dell'offerta. Le risposte a tali richieste di chiarimento, ove invece relative alle informazioni riservate come definite nel Regolamento di accesso, saranno fornite come previsto nel Regolamento citato.

17.7. Gli Enti Aggiudicanti si riservano la facoltà:

- di non procedere – a loro insindacabile giudizio – alla aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.

- di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi delle predette evenienze.

17.8. Gli Enti Aggiudicanti si riservano di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in ogni momento e con le modalità ritenute più opportune, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara in capo all'aggiudicatario ed agli altri concorrenti. Qualora, in base ai controlli effettuati, risultino false attestazioni in ordine ai requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla gara, si provvederà a darne comunicazione all'Autorità competente. Nel caso che dai controlli effettuati risulti, in capo all'aggiudicatario, la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, si procederà all'aggiudicazione al concorrente secondo classificato; qualora anche quest'ultimo risulti non in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, si procederà all'aggiudicazione al concorrente terzo classificato e poi, a seguire, a quello di volta in volta successivo, oppure a dichiarare deserta la gara.

17.9. Il verbale di gara non avrà valore di contratto. L'aggiudicazione assume carattere definitivo con l'adozione di apposito successivo provvedimento di aggiudicazione e di affidamento incarico. Mentre l'impresa è vincolata sin dall'inizio delle operazioni di gara, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei requisiti dichiarati.

17.10. L'esito di gara sarà pubblicato sul sito internet di ATO-R.

17.11. Si procederà alla stipulazione del Contratto di Servizio nei termini stabiliti dall'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, e del Contratto di Cessione nei termini che verranno indicati dal Commissario Straordinario di ASA.

17.12. I dati forniti sono trattati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e secondo le norme in materia di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è ATO-R.

17.13. Per quanto attiene l'accesso alla Documentazione della procedura di gara: ASA Strada del Ghiaro Inferiore 10081 CASTELLAMONTE TO; Punti di contatto: Segreteria ASA, Telefono (+39) 0124 518211 Fax (+39) 0124 518212 PEC asa.amministrazione@pec.it.; ATO-R, Dr.ssa Federica Canuto (+39) 011 19681908 Fax (+39) 011 618009 PEC ato-r@pcert.it. Non si effettua servizio telefax.

17.14. Per informazioni rivolgersi a: Dr.ssa Federica Canuto (+39) 011 19681908 Fax (+39) 011 618009 PEC ato-r@ pcert.it.; Segreteria ASA, Telefono (+39) 0124 518211 Fax (+39) 0124 518212 PEC asa.amministrazione@ pec.it.

Li,

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA DISCARICA DI CASTELLAMONTE LOCALITA' VESPIA E RELATIVO SERVIZIO DI SMALTIMENTO E GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI RIVAROLO CANAVESE LOCALITA' VERCELLINO.

Soggetto affidatario: [...], siglabile in [...], [indirizzo]

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in Torino, in una sala della sede dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti di Via Pio VII 9, avanti a me dottor [...], Segretario pro tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- [...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, anche, **ATO-R**), avente sede legale in Torino, via Pio VII n° 9, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. [...] del [...], che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "A";

- [...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritta Società, che interviene al presente non in proprio ma in qualità di legale rappresentante di [...], (di seguito, anche, [...]), con sede in [...]- codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle

imprese [...], capitale sociale Euro [...] interamente versati, con i poteri

per quanto infra in forza di [...], che in copia per estratto, sottoscritta

da tutti i componenti, è allegata al presente atto sotto la lettera "B",

(di seguito, anche, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io

Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al

quale

premettono che

1. la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante "*Norme per la gestione dei rifiuti*", prevede:

i. all'articolo 8, comma 2, che "*L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.*";

ii. all'articolo 9, comma 1, che "*La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.*";

iii. all'articolo 10, comma 2, che "*negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma 13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*";

ALLEGATO B

2. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 24/02, l'Associazione d'Ambito ha il compito di:

“i. provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;

ii. provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;

iii. fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'articolo 8, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa”;

3. ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 cit., *“l'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni”;*

4. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, prevede:

i. all'articolo 201, comma 4, che “Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione

ALLEGATO B

essere definite in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;

9. il D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, che è ad oggi la norma nazionale di riferimento per quanto riguarda la gestione post-operativa delle discariche, dispone, tra l'altro, all'articolo 8 lett. m), che il piano finanziario della discarica deve prevedere che *“tutti i costi ... stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, [...]no coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale ...”* ;

10. con Deliberazione n. 5 del 18/10/2006 il Consiglio di Amministrazione di ATO-R ha approvato il documento intitolato *“Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011. Ricognizione sulle possibilità di smaltimento nel territorio provinciale”* contenente una prima ricognizione sulle possibilità di impiego ottimale delle discariche nell'ambito provinciale torinese nel periodo compreso tra l'anno di esaurimento della principale discarica dell'ambito e l'anno di entrata in funzione del termovalorizzatore del Gerbido, con possibilità di loro ampliamento per far fronte all'emergenza rifiuti fino all'entrata in funzione del suddetto termovalorizzatore del Gerbido. Tale documento individua la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica sita nel Comune di Castellamonte, località Vespia.

11. con Deliberazione n. 28 del 16-12-2008 ATO-R ha approvato il *“Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014”* - P.d.A, contenente, tra l'altro, la programmazione dei flussi di rifiuto residuo e di rifiuto

	organico agli impianti per il periodo di vigenza del documento, le forme	
	di gestione degli impianti, le indicazioni tariffarie per gli impianti. Tale	
	documento conferma, in attuazione dello studio sullo Smaltimento dei	
	rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio	
	2009-2011 di cui al precedente punto 10, la necessità di ampliamento,	
	tra le altre, della discarica sita nel Comune di Castellamonte, località	
	Vespia. Il documento <i>“Piano d’Ambito di prima attivazione 2008-2014”</i> -	
	P.d.A è aggiornato almeno annualmente e stabilisce, tra l’altro, i flussi	
	di rifiuti da smaltire nella discarica sita nel Comune di Castellamonte.	
	12. La Discarica di Castellamonte è stata gestita dal Consorzio A.S.A. (di	
	seguito, anche, ASA) oggi in procedura di Amministrazione	
	Straordinaria ed è autorizzata con i seguenti provvedimenti:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con (D.G.R.) n. 95-25936 del 21/06/1993 è stato autorizzato il 	
	progetto della discarica di 1° categoria per rifiuti solidi urbani ed	
	assimilabili di Località Vespia è stato presentato nel 1993 dal	
	Consorzio tra le Comunità Montane Valle Sacra, Alto Canavese, Val	
	Chiusella, Valli Orco e Soana ed. La discarica è stata classificata ai	
	sensi della D.C.I. del 27/07/1984 come discarica di 1a categoria	
	per rifiuti solidi urbani ed assimilabili, per un volume totale di	
	380.000 mc di rifiuti.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e 	
	Bonifiche n. 46- 151274/2005 del 30/03/2005 è stato approvato il	
	Piano di Adeguamento della Discarica e contestualmente rilasciata	
	una proroga all’autorizzazione allo smaltimento rifiuti fino al	
	31/12/05.	
6		

ALLEGATO B

- Nel 2006 con D.D. 101-133561/2006 del 28 aprile 2006 è stato autorizzato un incremento volumetrico di circa 128.000 m3.
- Il Progetto di ampliamento “Rimodellamento funzionale della successiva chiusura” della discarica è stato realizzato ai sensi del DLgs 36/03 con un ulteriore addossamento della vasca al versante lungo il lato est e la conseguente sopraelevazione.
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 71- 23582/2008 del 27/03/2008, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del DLgs 59/2005, per un volume totale di 508.000 m3 di rifiuti (380.000 m3 + 128.000 m3).
- In data 8/04/2010 è stato presentato il progetto di sopralzo della discarica per 22.800 m3. Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 104- 21519/2010 del 27/05/2010, è stata rilasciata l’Autorizzazione alla prosecuzione dell’Esercizio per un quantitativo massimo mensile di 3.200 t di RSU per una volumetria massima di ulteriori 15.000 m3, per un periodo di 4 mesi fino al 30/09/2010.
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 82-17426/2011 del 11/05/2011, è stata rilasciata l’Autorizzazione alla prosecuzione dell’Esercizio per un quantitativo massimo mensile di 2.000 t di RSU per una volumetria massima di ulteriori 7.800 m3 e un quantitativo totale di 530.800 m3.

13. Le autorizzazioni citate prevedono, tra l’altro che *“le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere*

		<i>svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n.</i>
		<i>36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa</i>
		<i>non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della</i>
		<i>discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa</i>
		<i>fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e</i>
		<i>l'ambiente o causa di molestie” e dettano le prescrizioni relative.</i>
	14. In data 27 maggio 2011 ASA ha presentato istanza per l'autorizzazione	
	di una nuova vasca da 83.000 m3 da realizzarsi presso la Discarica di	
	Castellamonte presentando il progetto definitivo denominato “Progetto	
	di ampliamento della discarica controllata per rifiuti non pericolosi loc.	
	Vespia, Comune di Castellamonte”. In data 20/3/2012 si è tenuta la	
	conferenza dei servizi finale dell'istruttoria di VIA a seguito della quale	
	la Provincia di Torino ha espresso parere positivo di compatibilità	
	ambientale con DGP 353 - 13387 del 24.4.2012.	
	15. con Deliberazione n. 1 del 14 marzo 2012, ATO-R ha approvato le	
	indicazioni tariffarie di riferimento per lo svolgimento del servizio di	
	smaltimento da espletarsi presso la Discarica di Castellamonte, località	
	Vespia, composte dalla Tariffa Massima di Smaltimento in discarica,	
	dal contributo comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 24/02 e dagli	
	altri contributi/ecotasse.	
	16. Anche la Discarica di Rivarolo Canavese è stata gestita dal Consorzio	
	A.S.A. (di seguito, anche, ASA) oggi in procedura di Amministrazione	
	Straordinaria ed è autorizzata con i seguenti provvedimenti:	
	▪ Il Consorzio Azienda Igienico Ambientale Servizi di Rivarolo	
	Canavese è stato autorizzato a svolgere le operazioni di smaltimento	
8		

ALLEGATO B

definitivo di rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati presso la discarica di Rivarolo, Località Vercellino, con DGP 103-10689/197 del 21/04/1988 (Lotto 1).

- Successivamente il medesimo Consorzio è stato autorizzato a sopraelevare l'esistente impianto e a gestirlo fino alla data del 30/06/1998 con D.G.P. n. 48-161594/1996 del 07/11/1996 (Lotto 2), autorizzazione prorogata fino al 30/06/1999 con D.D. n. 158-212742 del 30/12/1998.

- Ma nel febbraio 1999, il Consorzio Azienda Igienico Ambientale Servizi di Rivarolo Canavese, ha presentato istanza di autorizzazione per un progetto di ulteriore sopraelevazione dell'impianto esistente e alla prosecuzione dell'attività di smaltimento finale dei rifiuti presso lo stesso. A fronte del parere favorevole alla sopraelevazione espresso dal Magistrato per il Po di Parma, è stata rilasciata l'autorizzazione all'ampliamento e alla relativa attività di smaltimento fino al 30/06/2000 con D.G.P. n. 6-105057 del 30/06/1999 (Lotto 3). Con successiva nota del 13/07/1999, tuttavia, l'Autorità del Bacino del Fiume Po comunicava all'Amministrazione Provinciale di Torino che l'intervento di sopraelevazione della discarica rientrava all'interno della fascia B di esondazione del Torrente Orco, definita dal Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) di cui al D.P.C.M. del 23/07/1998, come area in cui è vietata l'installazione di discariche di qualsiasi tipo. A seguito dell'intervento dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, l'ampliamento del Lotto 3 mediante sopraelevazione della

		discarica non ha avuto seguito e la discarica, come da ultimo atto
		autorizzativo, ha terminato l'attività nel giugno 1999. La volumetria
		complessiva autorizzata è di 75.900 m3. La discarica, la cui
		gestione è in capo al Consorzio ASA, è dotata di copertura
		definitiva.
		17. Con Deliberazione n. [...] del [...], la Società [...] è stata individuata
		quale soggetto aggiudicatario della gestione della Discarica di
		Castellamonte localita' Vespia e relativo servizio di smaltimento e
		gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese localita'
		Vercellino in seguito a procedura pubblica di gara congiunta tra il
		Commissario Straordinario di ASA e ATO-R rispettivamente per la
		vendita del complesso aziendale di ASA nel settore discariche e
		autorizzazioni, nonché per l'affidamento del servizio di gestione
		operativa della discarica di Castellamonte e post-operativa di quella di
		Rivarolo Canavese, secondo termini e condizioni indicate in un
		disciplinare di gara autorizzato dagli organi dell'ATO-R e dal Ministero
		dello Sviluppo Economico;
		18. il rapporto intercorrente tra ATO-R e [...] è rapporto di durata e,
		pertanto, anche al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario
		della gestione ovvero di adeguare i rapporti alla legislazione di tempo in
		tempo vigente, le Parti manifestano l'interesse a integrare e/o
		modificare il presente Contratto con successivi atti;
		19. gli Impianti oggetto del presente Contratto, ove non realizzati e/o gestiti
		nel più stretto ossequio delle disposizioni normative vigenti in tema di
		sicurezza ambientale, rendono il servizio in via del tutto potenziale
10		

ALLEGATO B

suscettibile di arrecare “*danno ambientale*” ai sensi dell’articolo 300 del d.lgs. n. 152/2006;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue

1. Premesse.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione nonché strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.

2. Forma di gestione e oggetto

2.1. ATO-R affida, in via esclusiva, a [...] la gestione operativa e post-operativa della Discarica di Castellamonte localita’ Vespia e relativo servizio di smaltimento e la gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo Canavese localita’ Vercellino (di seguito, anche, singolarmente o complessivamente il **Servizio**), per la durata di cui all’articolo 4, alle condizioni indicate nel presente Contratto e successive modifiche e negli eventuali allegati (il **Contratto**).

2.2. Le Parti danno atto che per Discarica di Castellamonte e Discarica di Rivarolo Canavese (di seguito, anche, gli **Impianti**) s’intendono tali impianti nel loro complesso quali oggetto di ogni provvedimento autorizzativo intercorso dall’inizio delle operazioni di coltivazione alla fine delle operazioni di post conduzione ai sensi del Dlgs. 36/2003.

2.3. [...] accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nel presente Contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, alla L.R. Piemonte n. 24/2002, al D.lgs. 36/2003 nonché alla legislazione ambientale di tempo in tempo vigente.

2.4. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del presente Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l'ATO-R ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere di [...], di adeguare il contenuto del presente Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.

3. Finalità

3.1. Il presente Contratto regola l'utilizzo della Discarica di Castellamonte per le esigenze di smaltimento dell'ambito territoriale. A tal fine, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 203, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti il servizio di smaltimento, fissando i reciproci diritti e obblighi.

3.2. Inoltre, con il presente Contratto le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti alla post-gestione di entrambi gli Impianti di cui al precedente articolo 2, fissando i reciproci diritti e obblighi.

4. Durata del Contratto e post-gestione

4.1. La durata del presente Contratto si intende a decorrere dalla sottoscrizione sino allo scadere del periodo di post-gestione degli Impianti di cui al precedente articolo 2 fissato dalla normativa di tempo in tempo vigente ed in ogni caso non può essere inferiore ad anni 33, così specificati:

ALLEGATO B

- anni tre per quanto concerne la gestione operativa, con relativo servizio di smaltimento, della Discarica di Castellamonte;

- anni trenta per quanto concerne la gestione post operativa della Discarica di Castellamonte;

- anni diciassette per quanto concerne la gestione post operativa della Discarica di Rivarolo.

4.2. I termini di durata del presente Contratto potranno essere modificati con successive appendici integrative allorchè sia necessario al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione e le esigenze di smaltimento dell'ambito lo richiedessero.

5. Requisiti di idoneità professionale

5.1 Alla data di inizio della gestione operativa della Discarica di Castellamonte e della gestione post-operativa della Discarica di Rivarolo, [...] dovrà produrre:

a) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti ai Compiti Operativi di cui al presente Disciplinare (o equivalente, se impresa estera);

b) l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, nella classe 6 D;

c) il possesso delle abilitazioni di legge relative alle attività ricomprese nell'ambito della gestione assegnata;

d) l'applicazione del contratto di lavoro di categoria;

e) la presenza della figura del Direttore Tecnico Impianti.

5.2. La mancanza, o il successivo venir meno, anche di uno solo di tali

requisiti di idoneità professionale, verrà considerata caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 27.3.

CAPO I - Gestione operativa della Discarica di Castellamonte

(l’Impianto) e relativo servizio di smaltimento

6. Definizione

6.1. Le Parti danno atto che per gestione operativa intendono in termini temporali, ai sensi del D.lgs 36/2003, tutte le operazioni di coltivazione della discarica e di chiusura della stessa.

7. Svolgimento del Servizio

7.1. [...] si impegna a gestire l’Impianto nell’osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità.

7.2. [...] si impegna a svolgere il servizio di smaltimento conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il Piano d’Ambito e ogni sua successiva modifica (di seguito, anche il **Piano d’Ambito** o **PDA**), con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da smaltire, ai flussi degli stessi e all’osservanza del Corrispettivo di Conferimento di cui al successivo articolo 12, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8.1.

7.3. In particolare, [...] si impegna a svolgere il servizio di smaltimento dei Rifiuti Urbani (RSU) a favore dei soggetti come individuati nel Piano d’Ambito (di seguito, anche **Conferenti**), stipulando con gli stessi apposito Contratto di Conferimento che recepisca le previsioni del Piano d’Ambito relative agli obblighi di conferimento, contenga gli elementi necessari per garantire il

ALLEGATO B

mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 17.2 ed il rispetto del Corrispettivo di Conferimento di cui al successivo articolo 18, preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti su entrambe le parti ed, in generale, contenga la disciplina dei rapporti tra le parti. A tal fine [...] trasmette la bozza di Contratto di Conferimento e delle sue successive eventuali modifiche all'ATO-R che provvede a verificarne, nei limiti delle proprie competenze, la conformità delle previsioni alle disposizioni del presente Contratto ed ai contenuti del Piano d'Ambito, trasmettendo a [...] le proprie osservazioni entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione.

7.4. L'ATO-R esercita il controllo sulla gestione del Servizio per verificare il rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito e nel presente Contratto e valutare l'andamento economico finanziario della gestione anche ai fini del Corrispettivo di Conferimento di cui al successivo articolo 18. A tal fine, [...] presta tutta la collaborazione necessaria e comunica tutte le informazioni attinenti la costruzione dell'impianto e la gestione del Servizio.

7.5. ATO-R, ai fini che precedono, fa quanto di propria competenza per assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità.

7.6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari

emanate, nulla escluso o riservato nonch , per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

8. Eventuali attivit  ulteriori

8.1. Ove consentito dalla legge,   facolt  di [...] svolgere sul corpo e/o nell'area di pertinenza della Discarica di Castellamonte, previa comunicazione ad ATO-R e previa autorizzazione delle competenti autorit  ove occorra, attivit  ulteriori che siano coerenti con il proprio oggetto sociale, anche per perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione di cui al successivo articolo 17, e che non pregiudichino l'oggetto dell'affidamento. Ove ATO-R verifichi che tali attivit  non siano compatibili con l'affidamento e/o con le previsioni del Piano d'Ambito, dovr  esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

9. Natura del Servizio

9.1. Il Servizio oggetto del presente Contratto   servizio pubblico essenziale e pertanto quale attivit  di pubblico interesse,   sottoposto alla normativa vigente in materia e non pu  essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorit  giudiziaria o di altra autorit  amministrativa competente.

9.2. Il Servizio non pu  essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. [...]   comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il

ALLEGATO B

minor disagio per la collettività.

9.3. In caso di sciopero del personale vengono comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legislazione vigente. In caso di ingiustificato abbandono e/o sospensione del Servizio l'ATO-R può disporre le opportune misure per l'esecuzione del Servizio.

9.4. [...] è tenuta a segnalare sollecitamente all'ATO-R ed ai Conferenti qualsiasi interruzione o sospensione del Servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.

9.5. E' fatto obbligo a [...] di osservare e di far osservare, costantemente, ai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con il Servizio da essa prestato.

10. Modalità operative di gestione

10.1. [...] ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto delle prescrizioni emanate dalle competenti autorità e delle prescrizioni stabilite nel Piano d'Ambito.

10.2. In particolare, [...] provvede alla gestione del Servizio ed alla manutenzione dell'Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate o mediante soggetti terzi.

11. Obblighi di [...]

		11.1. [...] nell'espletamento del Servizio si impegna ad adempiere a tutti
		gli obblighi previsti dal presente Contratto e dai suoi eventuali allegati.
		11.2. [...] si obbliga a subentrare in ogni autorizzazione in vigore
		relativa alla Discarica di Castellamonte, richiedendone alle competenti
		autorità la volturazione in capo a sé stesso, e a dare attuazione ai
		relativi obblighi/prescrizioni e a dare adempimento agli oneri, passati e
		futuri, connessi all'Impianto. Il mancato adempimento agli obblighi di
		cui al presente comma, è considerato caso di grave inadempimento
		contrattuale ai sensi del successivo articolo 27.3.
		11.3. Relativamente all'istanza di ampliamento della Discarica di
		Castellamonte rivolta alla Provincia di Torino il 27/5/2011 [...] si
		obbliga a (a) subentrare e coltivare l'iter amministrativo relativo; (b)
		farsi parte diligente per ottenere la relativa autorizzazione
		amministrativa; (c) dare puntuale e tempestivo adempimento a quanto
		costituisce oggetto della relativa autorizzazione ove emanata, anche
		con riferimento alla realizzazione del citato ampliamento. Il mancato
		adempimento agli obblighi di cui al presente comma, è considerato
		caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo
		articolo 27.3.
		11.4. [...] si obbliga a svolgere il Servizio nel rispetto delle disposizioni
		autorizzative provinciali ed in generale delle disposizioni emanate dalle
		autorità competenti.
		11.5. [...] si obbliga a mantenere funzionanti ed a mantenere gli
		impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei e
		tecnologicamente adeguati allo svolgimento del Servizio e alla tutela
18		

ALLEGATO B

dell'ambiente.

11.6. [...] si obbliga a svolgere il Servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza che saranno definiti di concerto con l'ATO-R conformemente alle previsioni del Piano d'Ambito, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento dell'efficienza e alla razionalizzazione del Servizio, al fine di contenerne i costi.

11.7. A tal fine [...] si impegna, inoltre, a fornire ad ATO-R, nel corso della gestione, tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione

11.8. [...] si obbliga a mantenere, per tutta la durata del Servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del Servizio.

11.9. [...] si obbliga a mantenere l'Equilibrio Economico-Finanziario della gestione ed a dare attuazione al Piano Economico Finanziario di cui al successivo articolo 17;

11.10. [...], anche al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario del Servizio affidato, è obbligata a tenere contabilità separate per ciascuno degli eventuali ulteriori servizi ed attività erogati.

11.11. [...] è obbligata ad adempiere alle vigenti normative sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela del suolo dall'inquinamento e sulla qualità dell'aria in relazione agli usi possibili ed a osservare, nei

ALLEGATO B

13.1. A far data dalla chiusura della Discarica di Castellamonte, [...] si impegna ad effettuare, a proprie spese, le attività di post-gestione dell'Impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità, restando responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali previsti dalle relative autorizzazioni. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente comma, è considerato caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 27.3.

13.2. In particolare, [...] deve assicurare la manutenzione, la sorveglianza e i controlli dell'Impianto fino a che le competenti autorità non accertino che l'impianto non comporta rischi per la salute e per l'ambiente. A tal fine [...] si obbliga a rispettare i piani di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo dell'impianto e di ripristino ambientale del sito, approvati in sede autorizzativa, che devono essere comunicati ad ATO-R almeno sei mesi prima dell'esaurimento dell'Impianto.

13.3. [...] provvede alla post-gestione dell'Impianto, ove in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, con proprie attrezzature, mezzi e personale ovvero, qualora sussistano ragioni tecniche ed economiche, mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate o mediante soggetti terzi.

13.4. [...] si obbliga a trasmettere anche ad ATO-R le relazioni prescritte dalle autorizzazioni provinciali.

13.5. [...] è tenuto a segnalare sollecitamente all'ATO-R qualsiasi

	problematica ambientale dell’Impianto.	
	13.6. [...] Si impegna a trasmettere annualmente all’ATO-R le modalità con cui intende finanziare le attività di gestione post operativa dell’Impianto.	
	13.7. [...] si impegna ad effettuare annualmente e trasmettere all’ATO-R l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario dell’Impianto con particolare riferimento alla fase di post-gestione.	
	13.8. Nei casi di cessazione anticipata di cui agli articoli 26, 27 e 29 del presente Contratto ove intervenissero a partire dalla fase di chiusura dell’Impianto, [...] il soggetto che dovesse essere individuato quale nuovo affidatario del Servizio svolgerà le attività di post-gestione dell’Impianto a spese di [...].	
	13.9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.	
	14. Eventuali attività ulteriori durante la post-gestione	
	14.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà di [...] svolgere sul corpo e/o nell’area di pertinenza della Discarica di Castellamonte, previa comunicazione ad ATO-R e previa autorizzazione delle competenti autorità ove occorra, attività ulteriori anche per perseguire l’Equilibrio Economico Finanziario della gestione, che non pregiudichino l’oggetto dell’affidamento e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con l’oggetto	
22		

ALLEGATO B

dell'affidamento, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

14.2. [...] si obbliga a fornire ad ATO-R periodici resoconti dei principali dati tecnici e, ove possibile, dei dati economici di tali attività.

CAPO III - Post-gestione della Discarica di Rivarolo Canavese

(L'Impianto)

15. Obblighi di [...]

15.1. [...] si obbliga a subentrare in ogni autorizzazione in vigore relativa alla Discarica di Rivarolo Canavese, richiedendone alle competenti autorità la volturazione in capo a sé stesso, e a dare attuazione ai relativi obblighi/prescrizioni e a dare adempimento agli oneri, passati e futuri, connessi all'Impianto.

15.2. A far data dalla sottoscrizione del presente Contratto, [...] si impegna ad effettuare, a proprie spese, le attività di post-gestione della Discarica di Rivarolo Canavese nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dagli atti delle competenti autorità, restando responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali previsti dalle relative autorizzazioni.

15.3. Il mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerato caso di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 27.3.

15.4. In particolare, [...] deve assicurare la manutenzione, la sorveglianza e i controlli dell'Impianto fino a che le competenti autorità non accertino che l'impianto non comporta rischi per la salute e per

ALLEGATO B

le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

16. Eventuali attività ulteriori durante la post-gestione

16.1. Ove consentito dalla legge, è facoltà di [...] svolgere sul corpo e/o nell'area di pertinenza della Discarica di Rivarolo Canavese, previa comunicazione ad ATO-R e previa autorizzazione delle competenti autorità ove occorra, attività ulteriori anche per perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione, che non pregiudichino l'oggetto dell'affidamento e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative. Ove ATO-R verifichi che tali attività non siano compatibili con l'oggetto dell'affidamento, dovrà esprimere motivato dissenso con raccomandata A/R trasmessa nei 30 giorni successivi alla richiesta.

16.2. [...] si obbliga a fornire ad ATO-R periodici resoconti dei principali dati tecnici e, ove possibile, dei dati economici di tali attività.

CAPO IV – Rapporti Economici

17. Piano Economico Finanziario ed Equilibrio Economico Finanziario

17.1. [...] si impegna a trasmettere all'ATO-R il Piano Economico Finanziario degli Impianti, redatto in attuazione del Piano Finanziario presentato in sede di gara, ed i suoi successivi aggiornamenti che saranno di volta in volta effettuati al fine di garantire l'Equilibrio Economico Finanziario della gestione e post-gestione (il **Piano Economico Finanziario**)

17.2. Il Piano Economico Finanziario, predisposto da [...], deve

ALLEGATO B

di rifiuti adottati nel territorio di pertinenza dei Conferenti, degli andamenti demografici registrati su tale territorio nonché sulla base delle previsioni di obiettivi di raccolta differenziata dei Conferenti.

c) Eventuali attività ulteriori da svolgersi sul corpo e/o nell'area di pertinenza delle discariche.

d) Investimenti previsti per garantire l'efficientamento degli Impianti, la tenuta in sicurezza e la tutela dell'ambiente nonché l'economicità del servizio.

c) Regime fiscale

La remunerazione di [...] è determinata tenendo conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di stipula del presente Contratto.

d) Quadro normativo vigente in materia, a livello comunitario, nazionale e regionale, concernente il settore dei servizi pubblici locali e della gestione dei rifiuti.

17.6. Qualora vengano modificate le originarie condizioni di contesto incidendo sull'Equilibrio Economico Finanziario, [...] deve porre in essere le necessarie azioni correttive, nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, comunicandolo preventivamente all'ATO-R.

18. Corrispettivo di Conferimento

18.1. Tutte le spese connesse alla gestione degli Impianti, compresa la realizzazione dell'ampliamento della Discarica di Castellamonte citato in premessa, nonché per la gestione del Servizio sono a carico di [...].

18.2. A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, [...] si rivale sui Conferenti alla Discarica di Castellamonte con l'applicazione della tariffa per lo svolgimento del servizio, pari ad

	euro/tonn. [...] (il Corrispettivo di Conferimento).	
	18.3. [...] dà atto che il Corrispettivo di Conferimento è determinato, nel	
	rispetto dei criteri di cui all'Articolo 117 del D.lgs 267/200 e smi e nei	
	limiti del livello massimo individuato dall'ATO-R per la Discarica di	
	Castellamonte (di seguito, anche la Tariffa Massima di Smaltimento),	
	in relazione alle componenti essenziali del Servizio, riferite in	
	particolare agli investimenti per le opere, per i beni strumentali e le	
	relative dotazioni, nonché i rispettivi ammortamenti, alla quantità di	
	rifiuti smaltiti, al Servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, agli	
	accantonamenti da effettuare per la post-gestione degli Impianti, in	
	modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di	
	investimento e l'Equilibrio Economico Finanziario di cui al precedente	
	articolo.	
	19. Contributi commisurati al volume dell'attività	
	19.1. Anche in applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 5 della L.R. n.	
	24/02, [...] si impegna a corrispondere al Comune di Castellamonte un	
	contributo commisurato al volume dell'attività di smaltimento svolta	
	presso la Discarica di Castellamonte pari a otto euro/tonn., per gli	
	anni di espletamento del servizio di smaltimento.	
	19.2. Tale contributo è corrisposto entro il mese successivo alla	
	scadenza di ciascun trimestre.	
	CAPO V - Controlli	
	20. Attività di controllo	
	20.1. Il controllo esercitato da ATO-R ha ad oggetto il Servizio e l'attività	
	di [...], al fine di verificare:	
28		

ALLEGATO B

- la regolare esecuzione del Servizio;

- la corretta applicazione del Corrispettivo di Conferimento;

- l'andamento economico-finanziario e tecnico della gestione e post-gestione degli Impianti;

- le modalità con cui sono finanziate le attività di gestione post operativa degli Impianti;

- nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito e del presente Contratto.

21. Strumenti di controllo

21.1. Il controllo di cui al precedente articolo 16 si esplica attraverso:

- la certificazione del bilancio di esercizio,

- la trasmissione del Piano Economico Finanziario,

- la trasmissione delle relazioni semestrali di cui al D.lgs 36/2003 e della Relazione di Rendicontazione,

- la trasmissione annuale delle modalità con cui [...] intende finanziare le attività di gestione post operativa degli Impianti,

- la trasmissione periodica dei resoconti dei principali dati tecnici e, ove possibile, dei dati economici delle eventuali attività svolte sul corpo e/o nell'area di pertinenza delle discariche.

22. Comunicazione dati sul Servizio

22.1. [...] si impegna a fornire ad ATO-R tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del Servizio e necessari al controllo sull'esecuzione del presente Contratto.

22.2. [...] prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione ad ATO-R di tutti i piani e/o

documenti che la medesima è tenuta ad adottare ai sensi del presente

Contratto.

23. Documenti di Valutazione dei Rischi

23.1. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, [...]

adotta e trasmette ad ATO-R i Documenti di Valutazione dei Rischi,

comprendenti anche il Piano di Emergenza, ottemperando a tutti gli

obblighi imposti in materia dalla vigente normativa.

24. Manuale della Qualità

24.1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, [...]

adotta e trasmette ad ATO-R il Manuale della Qualità. In alternativa,

[...] può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità

secondo le norme ISO 9000 sul Servizio erogato. Inoltre, qualora abbia

ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001 o

secondo il regolamento Emas, lo stesso deve inviare ad ATO-R la

documentazione che ne attesta il conseguimento.

25. Regolamento di Servizio

25.1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, [...]

adotta e trasmette ad ATO-R il Regolamento di Servizio.

CAPO IV – Cessazione anticipata del presente Contratto e penali

26. Estinzione del rapporto

26.1. Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e

pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del

periodo di durata contrattuale, per i seguenti motivi:

a) fallimento di [...] o ammissione ad altre procedure concorsuali;

b) scioglimento di [...];

ALLEGATO B

c) risoluzione per inadempimento o grave inadempimento;

d) risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dovuta al verificarsi delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, come disciplinate dal Codice Civile;

e) risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o impossibilità di assicurare l'Equilibrio Economico-Finanziario della gestione.

26.2. [...], ove intervengano una delle suddette cause di estinzione, deve garantire la continuità del Servizio e della gestione degli Impianti fino alla data di assunzione degli stessi da parte di un nuovo gestore.

27. Inadempimento e penali

27.1. Fatte salve le norme che seguono, le fattispecie di inadempimento di [...] sono regolate dal Codice Civile.

27.2. Qualora si rilevi un inadempimento contrattuale, ATO-R provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione a [...], il quale dispone di trenta giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero fornire controdeduzioni scritte.

27.3. Qualora l'inadempimento di cui al precedente comma 27.2 di [...] non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta in merito da parte di [...], è facoltà di ATO-R risolvere il presente Contratto oppure applicare a [...] una penale nella misura massima di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

27.4. In caso di grave inadempimento e che sia tale da giustificare la risoluzione del presente Contratto, tale inadempimento è contestato per iscritto a [...], con diffida e fissazione di un congruo termine per

		adempiere, che non può essere inferiore a 60 giorni.
		27.5. Decorsi due mesi senza che l'impedimento previsto dal comma
		27.4 venga rimosso, [...] è obbligato a pagare ad ATO-R, o ad eventuali
		suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, salva in ogni caso la
		facoltà di ATO-R di risolvere di diritto il presente Contratto e di ottenere
		il risarcimento dei maggiori danni, una penale pari ad euro
		1.000.000,00 (un milione).
		27.6. Qualora, per ragioni non imputabili a [...], ovvero per l'esigenza
		di adeguare gli Impianti a prescrizioni normative o regolamentari, non
		sia possibile dar corso temporaneamente all'attività di smaltimento, [...]
		non è ritenuta inadempiente e responsabile dei costi di smaltimento
		che devono essere sopportati per accedere ad impianti di smaltimento o
		discariche gestite da terzi.
		28. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
		28.1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 27, in caso di
		inadempimento particolarmente grave di [...] e qualora non ricorrano
		circostanze eccezionali e/o vengano compromesse la continuità del
		Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica oppure il Servizio venga
		eseguito parzialmente, ATO-R può prendere tutte le misure necessarie
		per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di [...] , compresa
		la provvisoria sostituzione del medesimo.
		28.2. La sostituzione di [...] nei casi previsti in precedenza, deve essere
		preceduta dalla messa in mora con la quale ATO-R contesta a [...]
		l'inadempienza riscontrata, intimandole di rimuovere le cause
		dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità
32		

dell'inadempienza.

28.3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13.8 e 15.10, [...] resta responsabile per le conseguenti maggiori spese che si dovessero rendere necessarie.

29. Revoca per motivi di pubblico interesse

29.1. ATO-R ha facoltà di revocare l'affidamento di cui al presente Contratto per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi. In tali casi ATO-R fa quanto di propria competenza affinché a [...] venga riconosciuto il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti.

30. Responsabilità ed assicurazioni

30.1. [...] assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento del Servizio sia in fase di gestione che di post-gestione, mantenendo indenne l'ATO-R ed i Comuni interessati da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

30.2. [...], provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per responsabilità civile presso primaria compagnia e si obbliga a trasmettere all'ATO-R copia di tali contratti affinché siano sottoposti alla verifica della loro congruità rispetto alla dimensione del Servizio affidato, alla natura delle prestazioni ed al bacino di utenza servito.

31. Controversie

31.1. Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la

risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Torino.

32. Spese

32.1. Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di [...].

33. Registrazione

33.1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

34. Tutela dei dati personali

34.1. Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

